

COMUNE DI COMACCHIO

PROVINCIA DI FERRARA

**Settore IV – V – Territorio - SUAP / Sportello Unico del Territorio e mezzi Pubblicitari /
Urbanistica / Edilizia / Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente**

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 27/11/2025

Indice

TITOLO I - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	1
ARTICOLO 1 - Campo di applicazione del Piano dei Mezzi Pubblicitari.....	1
ARTICOLO 2 - Definizione dei mezzi pubblicitari.....	2
ARTICOLO 3 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari.....	6
ARTICOLO 4 - Collocazioni vietate.....	8
ARTICOLO 5 - Collocazione fuori dal centro abitato.....	9
ARTICOLO 6 - Collocazione in centro abitato.....	10
ARTICOLO 7 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.....	11
ARTICOLO 8 - Impianti temporanei.....	12
ARTICOLO 9 - Esclusioni e Deroghe.....	13
TITOLO II - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE FORME PUBBLICITARIE.....	15
ARTICOLO 10 – Cartelli Stradali.....	15
ARTICOLO 11 - Targhe di esercizio e pubblicitarie.....	15
ARTICOLO 12 – Insegne.....	16
ARTICOLO 13 – Preinsegne – Mezzo Pubblicitario.....	19
ARTICOLO 14 - Sorgenti luminose.....	21
ARTICOLO 15 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere (cfr. art. 8).....	21
ARTICOLO 16 - Manifesti e impianti affissionali.....	22
ARTICOLO 17 - Segni orizzontali reclamistici.....	22
ARTICOLO 18 – Bacheche.....	22
ARTICOLO 19 - Tende parasole.....	23
ARTICOLO 20 - Cavalletti espositori.....	24
ARTICOLO 21 - Impianti pubblicitari di servizio.....	25
ARTICOLO 22- Pubblicità sui veicoli.....	25
ARTICOLO 23 - Pubblicità fonica.....	26
ARTICOLO 24 - Cartelli Pubblicitari su cantieri.....	27
TITOLO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	29
ARTICOLO 25 – Competenze.....	29
ARTICOLO 26 – Domanda e documenti obbligatori.....	30
ARTICOLO 27 – Istruttoria.....	31
ARTICOLO 28 – Validità dell'autorizzazione.....	32
ARTICOLO 29 – Modifica del messaggio pubblicitario.....	32
ARTICOLO 30 – Rinnovo dell'Autorizzazione.....	32
ARTICOLO 31 – Subentro.....	33
ARTICOLO 32 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	33
ARTICOLO 33 - Targhetta d'identificazione – QR Code.....	34
ARTICOLO 34 – Revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica.....	34
ARTICOLO 35 - Vigilanza e Sanzioni.....	34
TITOLO IV - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI.....	36
ARTICOLO 36 - Oggetto e finalità.....	36
ARTICOLO 37 – Contenuti.....	36
ARTICOLO 38 – Definizioni.....	37
ARTICOLO 39 - Ubicazione dei dehors.....	37
ARTICOLO 40 - Manutenzione e responsabilità.....	40

ARTICOLO 41 - Disposizioni per l'utilizzo di aree esclusivamente private a servizio di attività economiche.....	41
ARTICOLO 42 - Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione.....	41
ARTICOLO 43 - Rinnovo dell'Autorizzazione.....	43
ARTICOLO 44 - Revoca dell'Autorizzazione, sospensione, modifica e subentro.....	43
ARTICOLO 45 - Utilizzazione del suolo pubblico.....	44
ARTICOLO 46 – Sanzioni.....	46
TITOLO V – DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI I DEHORS.....	48
ARTICOLO 47 - Specifiche tecniche generali e dimensionali per tutte le tipologie di dehor.....	48
ARTICOLO 48 - Tipologie di dehor - AMBITO I : Centro Storico di Comacchio (TAV.1).....	50
ARTICOLO 49 - Tipologie di dehor - AMBITO II : restante parte del territorio (TAV.2).....	56
TITOLO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	64
ARTICOLO 50 – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	65
TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	66
ARTICOLO 51 – Norme finali e transitorie.....	66
ARTICOLO 52 – Rinvio.....	67
ARTICOLO 53 – Entrata in vigore.....	67
ALLEGATI.....	68

TITOLO I - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

ARTICOLO 1 - Campo di applicazione del Piano dei Mezzi Pubblicitari

1. Le norme del presente Piano disciplinano i mezzi pubblicitari e i dehors, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale su aree pubbliche, private di uso pubblico e private visibili da pubblica via e definiscono:

- la distribuzione e posizione degli impianti pubblicitari, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli dettati dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali e regolamentari in materia di installazione impianti pubblicitari;
- la tipologia, dimensione, formato, quantità, superficie, colore e caratteristiche degli impianti pubblicitari nel rispetto delle disposizioni vigenti del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n.495/92), e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica, storica ed artistica, propri dell'ambito territoriale oggetto del presente piano;
- la tipologia, dimensione, superficie, materiali e colore di dehors così come disciplinato dal presente Piano.

2. Per l'applicazione del presente Piano all'interno del territorio comunale, si farà riferimento ai centri abitati, come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Codice della Strada (Delibere di Giunta Comunale n.37 del 15/02/2015; n.145 del 30/05/2008; n.127 del 09/04/2014) e lo stesso Piano avrà un carattere più restrittivo per quanto riguarda la porzione di territorio comunale relativa al centro storico di Comacchio, così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I Centro storico di Comacchio" (perimetro consultabile anche attraverso la cartografia interattiva disponibile sul sito Websit), allegata al presente piano.

Lungo la viabilità provinciale e statale si applica quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo D.P.R. di esecuzione.

3. L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria se dovuto per legge. (vedi regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale Approvato con D.C.C. n. 84 del 30/12/2020 e ss.mm.ii.).

4. I mezzi pubblicitari installati nelle aree ricadenti nelle zone F9 regolamentate dal Piano dell'arenile sono disciplinati all'Art. 20 "INSEGNE, RECINZIONI E ALTRI ELEMENTI DI FINITURA" delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso. Tali mezzi se visibili da pubblica

via sono soggetti, oltre che dell'eventuale titolo demaniale ed ulteriori atti presupposti, al rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria ai sensi del presente Piano.

5. Il presente svolge le funzioni di Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ai sensi del D.Lgs 507 del 15/11/1993 e ss.mm.ii.. Come già definito nel regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale all'art. 6 comma 5 approvato con D.C.C. n. 84 del 30/12/2020 e ss.mm.ii..

6. Costituiscono parte integrante del presente Piano:

- L'elenco delle vie del territorio Comunale dove l'installazione dei cartelli pubblicitari è limitata (ALLEGATO 1);
- Norme regolamentari a tutela del decoro urbano di Viale Carducci e Viale delle Querce a Lido Degli Estensi (ALLEGATO 2);
- Piano Generale delle Pubbliche Affissioni (ALLEGATO 3);
- Immagini di riferimento Mezzi Pubblicitari (ALLEGATO 4);
- Cartografia del territorio comunale:
 - Tav. 1 Ambito I – Centro Storico;
 - Tav. 2 Ambito II - Restante parte del territorio Comunale;
- Tav. 3 Art. 30 del P.T.C.P. – Divieto di installazioni pubblicitarie;

ARTICOLO 2 - Definizione dei mezzi pubblicitari

I Mezzi Pubblicitari di seguito elencati sono graficamente identificati nell'ALLEGATO 4.

1. I mezzi pubblicitari sono classificati per categoria, tipologia, durata, finalità del messaggio e caratteristiche. Le categorie sono quelle descritte dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'art. 23, comma 9, del D.Lgs. 285/1992.

2. Il mezzo pubblicitario si può classificare nelle seguenti tipologie:

- a) a parete: elemento bidimensionale, può essere vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno e aderente alla parete muraria; oppure ancorato alla parete stessa con idonea struttura di supporto (tipologia non consentita in Ambito I Centro Storico);
- b) stradale: manufatto bidimensionale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno ed installato a lato della strada o da tale luogo percepibile;
- c) dipinto (mezzo pittorico): elemento bidimensionale in materiale di qualsiasi natura,

interamente vincolato in aderenza a fabbricati;

- d) a messaggio variabile: elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili attraverso tecnologia a led o Rotor, il cui ciclo non sia inferiore a 20 secondi per ogni cambio immagine;
- e) luminoso: elemento bidimensionale vincolato completamente in aderenza a strutture edificate o in elevazione dal suolo, illuminato direttamente per luce propria o indirettamente mediante altri corpi illuminanti, o tecnologia led. Il sistema di illuminazione deve essere conforme alle normative vigenti in materia;
- f) a bandiera orizzontale o verticale (es: stendardo, striscione): elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio, collocato a parete o su una palina di sostegno.

3. INSEGNE DI ESERCIZIO

Si definisce «**insegna di esercizio**» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta e può contenere mezzi informativi quali orologi, datari e indicatori di temperatura per non più del 50 % della superficie totale dell'insegna stessa.

Rientrano in tale definizione anche le seguenti tipologie (elenco non esaustivo):

- a) **Bandiera**: Manufatto bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione e simboli (alberghieri e/o ristorativi codificati e loghi di franchising) o prodotti, installato in corrispondenza dell'attività alla quale si riferisce. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati negli articoli successivi.
- b) **Targa**: è considerata la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli (loghi di franchising), costituita da un manufatto monofacciale, realizzata con materiali di qualsiasi natura ed installata a parete nella sede dell'attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa in aderenza ad una superficie verticale. Può essere luminosa per luce propria o indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli.
- c) **Tenda solare** (di estensione massima 150 cm): Elemento atto a riparare dal sole, è realizzata prevalentemente in tessuto a tinta unita e supportata da elementi mobili, sulle protezioni delle vetrine degli esercizi imprenditoriali in genere. Può avere forme differenti e, secondo le necessità, contenere all'interno della mantovana scritte in caratteri alfanumerici, dovrà essere utilizzata nei limiti indicati negli articoli successivi. Appartengono a questa

tipologia le tende con le seguenti caratteristiche strutturali:

- **Estensibili:** quando installate con apposite staffe di appoggio, alla parete dell'esercizio imprenditoriale da proteggere dall'irradiazione solare, che si dispiegano orizzontalmente con meccanismo a pantografo e si ripiegano nell'apposito contenitore a parete, con azionamento meccanico manuale o elettrico.
- **Verticali:** quando installate all'esterno della vetrina da proteggere, ma dentro il vano di apertura della medesima vetrina e il loro dispiegamento avviene solamente all'interno del predetto vano ed in senso verticale.
- **Cupoletta:** quando installate ad arco, con apposite staffe, alla parete murata dove si trova la vetrina o il vano da proteggere e la forma, è assunta nella fase di apertura azionata manualmente, per caduta della parte mobile vincolata alle due estremità verticali e laterali.

d) **Totem:** Manufatto installato a terra nella sede dell'esercizio imprenditoriale di riferimento. Può essere anche al servizio di più imprese, concentrate all'interno di una stessa area privata edificata, o struttura edilizia polifunzionale.

e) **Vetrofania** (tipologia: insegna): Scritta in caratteri alfanumerici effettuata con pellicole auto adesive e semitrasparenti applicate nella parte interna delle vetrine delle attività, contenente messaggi relativi all'attività.

4. MEZZO PUBBLICITARIO – PREINSEGNE

Si definisce «**preinsegna**» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli o marchi registrati, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta, con dimensioni comprese fra cm 100 e cm 150 di base e cm 20 e cm 30 di altezza. Per le tipologie ammesse si richiama quanto definito all'art. 23 del Codice Della Strada e art. 47 del relativo regolamento di Attuazione.

5. CARTELLO

Si definisce «**cartello**» un manufatto bidimensionale supportato da una ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Rientrano nei cartelli anche le seguenti tipologie (elenco non esaustivo):

a) **Poster.** Manufatto bidimensionale, di grandi dimensioni, con una sola o con entrambe le

facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente o tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli.

b) **Cavalletti espositori**. Manufatti che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non hanno carattere di oggettiva stabilità e possono essere rimossi facilmente.

6. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si definisce «**striscione, locandina e stendardo**» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

Lo stendardo può essere (elenco non esaustivo):

a) **Bandiera**. È considerato l'elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, vincolato da un lato ad una superficie di appoggio anche se non aderente alla stessa, finalizzata alla pubblicizzazione di marchi, simboli e prodotti nella sede dell'attività esercitata, con esclusione della bandiera nazionale e delle altre riconosciute legalmente dallo Stato, o di quelle che rappresentano gli Enti pubblici in generale, le organizzazioni politiche e sindacali, le associazioni senza finalità di lucro legalmente riconosciute. Può essere luminosa per luce indiretta.

b) **Su Palo**. Stendardo installato su palo esistente, caratterizzato da una struttura di ancoraggio autoportante e resistente all'azione del vento e degli agenti atmosferici.

7. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce «**impianto pubblicitario di servizio**» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Rientra in questa tipologia anche (elenco non esaustivo):

a) **Bacheca**. E' considerato il manufatto bidimensionale, costituito da vetrinetta apribile o senza vetri, supportato da idonea struttura di sostegno, installato a parete o su apposito sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi e informazioni di pubblico interesse, esercitate da Enti pubblici, associazioni, partiti politici, organismi sindacali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, anche fuori dalla sede propria. Può essere utilizzata a parete. In Ambito I (centro Storico) potrà essere installata nella sede propria dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e degli alberghi, per l'esposizione di prezzi connessi ad elenchi prodotti o prestazioni di servizi. In Ambito II (restante parte del territorio) tale tipologia potrà essere installata anche nella sede degli esercizi commerciali o di

artigianato di servizio. Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.

8. IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Si definisce «**impianto di pubblicità o propaganda**» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si possono individuare le seguenti tipologie (elenco non esaustivo):

- a) **Locandina**. Manufatto di piccole dimensioni (70 x 100), realizzato con materiali cartacei o plastici, anche bifacciale, per la propaganda di manifestazioni varie e/o spettacoli teatrali, sportivi e circensi, installato provvisoriamente a lato delle strade, su appositi sostegni per la durata della manifestazione cui si riferisce.
- b) **Rotor**. Manufatto mono o bifacciale, caratterizzato dalla diffusione di più messaggi pubblicitari o propagandistici, anche in formato digitale, aventi periodo di variabilità non inferiore a 20 secondi. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, nei limiti indicati nei successivi articoli.
- c) **Carrello Vela**. Manufatto pubblicitario posto su mezzo semovente autorizzato al transito stradale, fissato a questo in forma mono o bifacciale. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati nei successivi articoli.

9. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

Si definisce «**segno orizzontale reclamistico**» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

10. SORGENTE LUMINOSA

Si definisce «**sorgente luminosa**» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

ARTICOLO 3 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari, come definiti nel precedente articolo 2, deve rispettare il criterio di un equilibrato e corretto inserimento, sia ambientale che estetico ed architettonico in conformità alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica del territorio comunale (vincolo imposto con DM del 21/06/1977, Stazioni del Parco del Delta del Po e tutti

i Piani vigenti).

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari precitati, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi, da queste previste, deve essere documentato con gli allegati da presentare, unitamente alla domanda, per il rilascio dell'autorizzazione (es: MUR A1/D1).

3. I cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari precedentemente indicati, devono avere sagoma regolare, non confondibile con la segnaletica stradale e con le insegne riguardanti strutture sanitarie, farmaceutiche e veterinarie. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali facilmente riconoscibili.

4. Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato e devono rispettare quanto previsto dalla normativa di settore, in particolare la L.R. n. 19/2003.

5. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione provvisoria di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.

ARTICOLO 4 - Collocazioni vietate

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari sopra descritti è vietato nei seguenti punti (salvo le eccezioni riportate negli stessi articoli):

- nelle aree di cui all'art. 51 del regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R. 495/92);
- nelle porzioni di territorio di cui all'art.30 - Divieto di installazioni pubblicitarie del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
- nelle aree del Parco del Delta del Po di cui all'art. 19¹ delle Stazioni Valli di Comacchio e Stazione Volano-Mesola-Goro, all'art. 17² della Stazione Centro Storico;

L'installazione sulle vie di accesso ai lidi del Comune di Comacchio, dei mezzi pubblicitari definiti "cartelli" (art.47 comma 4 del D.P.R. 495/1992), è ammessa solamente nelle aree individuate nell'apposita cartografia allegata al presente Piano (ALLEGATO 1).

L'elenco dei Viali in cui è ammessa l'installazione, secondo le disposizioni di cui sopra, è il seguente:

- Viale degli Etruschi (Lido di Spina) - lato sx, direzione mare, da Via G. Verdi a Viale R. Sanzio;
- Viale dei Tigli (Lido degli Estensi) - lato dx, direzione mare, da civico n.66 a Via G. Boldini;

1 Art. 19 - Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

1. Nell'ambito della Stazione Volano-Mesola-Goro, sia nelle zone di Parco che in quelle di pre-Parco comunque individuate è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

2. Nelle zone B e C di pre-Parco a maggiore tutela naturalistica PP.MAR, PP.SMT, PP.UMI la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale avverrà a cura dell'Ente Parco, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine nel sistema delle aree protette regionali.

3. Nelle rimanenti aree di pre-Parco i Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, nel rispetto dei limiti e divieti di cui ai commi precedenti.

2 Art. 17 - Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

5. (P) Nell'ambito della Stazione Centro Storico di Comacchio, sia nelle zone di Parco che nelle aree contigue comunque individuate è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

6. (D) Nelle zone B e C la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale avverrà a cura dell'Ente Parco, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine nel sistema delle aree protette regionali.

7. (D) Nelle zone D e nelle aree contigue i Comuni di Comacchio ed Ostellato provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, nel rispetto dei limiti e divieti di cui ai commi precedenti.

- Viale Dante Alighieri (Lido degli Estensi) - lato dx, direzione mare, da civico n.61 a Via G. Verga;
- Via Cagliari (Lido degli Estensi) – ambo i lati in direzione mare, dallo svincolo in entrata alla S.S. n. 309;
- Viale dei Mille (Porto Garibaldi) - lato dx, direzione mare, da intersezione con Via Genova a civico n.249;
- Viale Leonida Patrignani (Lido Degli Scacchi) - lato sx, direzione mare, da intersezione con Via Vega a Via Acciaioli;
- Viale degli Scacchi (Lido Degli Scacchi) - lato sx, direzione mare, da Via Acciaioli a Via Cima Vignola;
- Viale Lido di Pomposa (Lido di Pomposa) - lato dx, direzione mare, da Via Borgata Villa al civico n.94;
- Viale dei Continenti (Lido delle Nazioni) – lato dx/sx, direzione S.S. 309, dopo la stazione di servizio;
- Viale Lungomare Italia (Lido delle Nazioni) - da Via Bolivia a Viale Jugoslavia;

Non è ammessa l'installazione dei cartelli pubblicitari nelle seguenti Vie/Viali:

- Viale Giosuè Carducci (Lido degli Estensi);
- Viale delle Querce (Lido degli Estensi);
- Viale Dolomiti (Lido di Pomposa);
- Via Capanno Garibaldi (Lido delle Nazioni);
- Viale Canarie (Lido delle Nazioni);
- Via Lido di Volano (Lido di Volano)

ARTICOLO 5 - Collocazione fuori dal centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, è autorizzato nel rispetto delle norme del Codice della Strada (art. 23) e del relativo regolamento di attuazione (art. 47-59).
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia considerando la segnaletica posta sul lato destro della strada.
3. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano, a distanze inferiore di 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento perpendicolare alla strada, con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
4. Il bordo inferiore dei cartelli stradali e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio (vedi art. 7), deve essere in ogni suo

punto, a quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

5. Le norme di cui al precedente comma 1 non si applicano per le insegne di esercizio, per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, comunque posizionati ad una distanza superiore a 3 metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.
6. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali e non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale. Di eventuali danni arrecati a persone o cose derivanti dalla installazione, permanenza, rimozione e manutenzione degli impianti pubblicitari di proprietà privata, l'Amministrazione non risponde civilmente e penalmente. I soggetti autorizzati all'installazione dell'impianto stipuleranno idoneo contratto per la copertura assicurativa dal rischio da responsabilità civile.

ARTICOLO 6 - Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati e lungo le strade extraurbane con un limite di velocità non transitorio di 50 km/h, può essere autorizzato nel rispetto delle norme del Codice della Strada (art. 23) e del relativo regolamento di attuazione (art. 47-59).
2. Le collocazioni di cui al precedente comma, tranne quelle riguardanti le intersezioni, sono ridotte di 1/4 per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, comunque posizionati ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.
3. Per quanto attiene il centro storico di Comacchio, così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I Centro storico di Comacchio", allegata al presente Piano, la collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, deve rispettare quanto prescritto nel D.Lgs 22.01.2004 n°42 agli art. 49 e 153, attenendosi a quanto indicato relativamente ad ogni singola tipologia;
4. L'installazione degli impianti pubblicitari, all'interno del centro abitato, deve avvenire nel rispetto del seguente criterio generale:
 - i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A tal fine, l'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'installazione, verifica che gli impianti siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi in uno stesso sito, zona o strada.

5. All'interno del centro abitato, inoltre, è vietata l'installazione di:

- insegne e altri mezzi pubblicitari, su palina o a bandiera, quando il manufatto pubblicitario invade la carreggiata stradale;
- insegne e impianti pubblicitari di qualunque tipo, sui parapetti di balconi, terrazze e cornici dei tetti, dentro le luci delle finestre, sulle facciate degli edifici adibiti esclusivamente ad uso residenziale;
- è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari oltre il piano terra degli edifici a destinazione d'uso mista, salvo la possibilità dell'installazione di vetrofanie per gli Uffici posti ai piani superiori e targhe in prossimità dell'accesso pedonale all'ufficio/studio professionale;
- impianti pubblicitari, a messaggio variabile, con frequenza inferiore a 20", tra un messaggio esposto e l'altro;
- insegne e altri manufatti luminosi per luce diretta o indiretta, la cui intensità luminosa - sia superiore a 150 candele per mq;
- forme pubblicitarie itineranti, intendendosi come tali, l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi dalle preinsegne, corredati da frecce di orientamento ed indicazione, collocate in più punti stradali, tanto da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività;

ARTICOLO 7 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio per erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 495/92, la cui superficie complessiva non può superare il 5% della sommatoria delle aree occupate dalla stazione intesa come superficie coperta dell'intero impianto e dei relativi parcheggi. La collocazione delle precitate tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio. Dal computo delle superfici dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione di servizio.
2. Nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali, o nella prossimità di servizi di pubblica utilità, l'installazione delle forme pubblicitarie previste dal presente Piano può essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in modo da non ingenerare i problemi di sicurezza previsti dall'art. 23 del C.d.S.

3. Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri consimili impianti.
4. Si definiscono impianti di grandi dimensioni quelli di cm 600 x cm 300. L'installazione di tali impianti dovrà essere limitata ad un unico lato, collocando il messaggio pubblicitario rivolto verso l'interno del parcheggio. Il rimanente lato, dovrà essere lasciato a disposizione della Pubblica Amministrazione, qualora necessitasse del suo utilizzo a scopo promozionale turistico per il territorio. Qualora la pubblicità fosse visibile dall'esterno, dovrà essere soggetta al giudizio dell'Amministrazione, secondo i criteri di compatibilità, sicurezza ed esteticità.
5. È possibile consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all'interno delle aree di parcheggio contrassegnate da stalli di sosta contrapposti. Tali impianti dovranno essere collocati in allineamento tra di loro almeno alla distanza di metri 3 l'uno dall'altro, calcolata tra gli angoli esterni della cornice espositiva. In presenza di muri perimetrali di recinzione delle aree di parcheggio è possibile installare a ridosso degli stessi, in posizione parallela, unicamente impianti con espositori monofacciali, nel rispetto delle distanze di cui al precedente capoverso.

ARTICOLO 8 - Impianti temporanei

1. L'esposizione di pubblicità e informazione temporanea sarà concessa solamente per manifestazioni sportive, culturali, espositive, istituzionali, formative, convegni e spettacoli con patrocinio dell'Amministrazione Comunale:
 - a) Striscioni, quando siano collocati ad almeno m 5 di altezza dal piano della carreggiata, privilegiando i punti normalmente in uso in ambito urbano;
 - b) stendardi e locandine;
 - c) cartelli pubblicitari di superficie non superiore a 1 mq;
 - d) frecce direzionali;
 - e) totem (non saldamente infissi al suolo).
2. I mezzi pubblicitari temporanei potranno essere installati con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, dalla settimana precedente alle ventiquattro ore successive allo stesso evento.
3. Per gli spettacoli viaggianti, fermo restando la tempistica di cui al comma 2, è concessa l'installazione di n. 30 cartelli massimo di dimensioni non superiore a 1 mq l'uno.
4. Gli impianti di cui al presente articolo avranno una data di inizio affissione ed una termine, entro la quale è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando lo stato dei luoghi e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui

sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale coprendola totalmente o parzialmente o ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali e dovrà essere preceduta dalla presentazione della dovuta COMUNICAZIONE OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI su apposita modulistica della Regione Emilia Romagna attraverso Accesso Unitario con indicata la precisa durata dell'esposizione. Allegata alla Comunicazione si dovrà allegare Asseverazione del rispetto delle distanze, posizionamento ecc., di cui all'art. 23 del Codice della Strada e relativi articoli del Regolamento di Esecuzione.

ARTICOLO 9 - Esclusioni e Deroghe

1. Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.
2. Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, comma 1 del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente Piano, ma sono assoggettate al regolamento del Canone Unico Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria.
3. I cartelli con messaggi "VENDESI" o "AFFITTASI", di dimensioni non superiori ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) di metro quadrato, da collocare sugli immobili oggetto di proposta, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.
4. È consentita la pubblicità a mano, previa apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.
5. Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l'Amministrazione Comunale, per periodi limitati, può autorizzare all'interno del Centro storico e dei Centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, stendardo, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc. Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni fino a cm 70 x 100 cm, per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d'iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, di altri Enti pubblici e religiosi, di Associazioni ricreative e sportive, di Partiti politici ed Organizzazioni Sindacali. Tali tipologie possono contenere, oltre all'informazione sull'evento, anche il messaggio promozionale.

6. Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all'interno di gallerie d'arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s'inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell'ambiente circostante.
7. Per l'installazione su strade di proprietà di Ente diverso dal Comune ma posti in vista di strade comunali, i soggetti interessati all'autorizzazione devono chiedere ed ottenere il nulla osta tecnico (N.O.T.) del preposto servizio comunale.

TITOLO II - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE FORME PUBBLICITARIE

I Mezzi Pubblicitari di seguito normati sono graficamente identificati nell'ALLEGATO 4.

ARTICOLO 10 – Cartelli Stradali

1. In tale tipologia sono ricompresi tutti i cartelli pubblicitari finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici.
2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 possono essere utilizzati in entrambe le facciate, fatte salve specifiche limitazioni.
3. Debbono essere installati in luoghi diversi dalla sede o pertinenza accessoria dell'attività imprenditoriale pubblicizzata, generalmente lungo le strade o in loro visibilità, preferibilmente inseriti in aree artigianali, commerciali, industriali e/o direzionali.
4. All'interno delle zone previste negli art. 30 del PTCP di norma sono vietate le installazioni di mezzi pubblicitari di ogni tipo, salvo quelli che per determinate caratteristiche di tipologia, pubblica utilità, ecc., possono essere autorizzati, previo parere obbligatorio della Soprintendenza e del Parco del Delta del Po, per le aree ricadenti nelle perimetrazioni di vincolo.
5. In tutto il territorio comunale, comprese le aree soggette a vincolo paesaggistico, per le fattispecie tipo "cartello pubblicitario stradale", ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) avere le dimensioni massime di cm 150 X 200 orientati verticalmente, come riportato nell'ALLEGATO 4. Relativamente alle dimensioni riportate alla presente lettera è ammessa una tolleranza costruttiva massima del 10%;
 - b) essere posizionati preferibilmente su di un palo e comunque non più di 2;
 - c) distanza tra un cartello e l'altro non inferiore a 25 m, salvo diverse disposizioni riportate dal Codice della strada D.Lgs. n.285/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/1992.

Potranno essere richieste distanze maggiori per zone di particolare interesse paesaggistico.

Nelle aree ricadenti all'interno delle perimetrazioni di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 non è consentita e la collocazione di cartelli privi di messaggi pubblicitari (per esempio cartelli bianchi in attesa di locazione/assegnazione); è inoltre consentita la sola disposizione verticale degli stessi al fine di limitare l'occultamento del paesaggio.

ARTICOLO 11 - Targhe di esercizio e pubblicitarie

1. Possono essere installate a lato dell'attività professionale pubblicizzata, o in alternativa, quando le condizioni della parete muraria e lo spazio disponibile non lo consentono, sulla porta d'ingresso.
2. Le dimensioni non possono eccedere i cm 30x20 in Ambito I – Centro storico.

3. Le dimensioni non possono eccedere i cm 30x40 in Ambito II – Restante parte del territorio comunale.
4. Nell'esigenza di installare più targhe, queste dovranno avere le stesse dimensioni ed essere realizzate nel medesimo materiale e la loro applicazione sulla parete dovrà essere compresa tra il limite massimo di cm 230 e il minimo di cm 135 da terra.
5. Nelle zone che individuano il Centro storico di Comacchio così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I Centro storico di Comacchio", allegata al presente piano, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - il materiale di tali manufatti dovrà essere diverso dal plexiglas o prodotti simili;
 - la targa non potrà avere dimensioni superiori a cm 30x20;
 - si potrà avere uno sviluppo verticale massimo di n. 4 targhe ; nel caso si ravveda la necessità di un superamento di tale soglia, è ammissibile la formazione di un multitarga, contenente massimo 5 targhe equamente distribuite, con dimensione massima totale di 30 x 95;
 - ogni targa dovrà essere distanziata dall'altra di 5 cm;
 - ogni targa dovrà essere distanziata dallo stipite interno della porta di 15 cm;
 - nel caso una targa venga applicata in un momento diverso rispetto alla prima, dovrà possedere medesime dimensioni e materiali di questa;
 - le targhe dovranno essere posizionate sul medesimo lato fino all'esaurimento degli spazi liberi (n°4) prima di passare al lato opposto;
 - la prima targa dovrà essere collocata sempre e comunque a 135 cm da terra;
 - ogni targa dovrà essere ancorata alla muratura retrostante tramite fissaggi puntiformi (max 4);
 - nel caso di portoni con elemento superiore ad arco, l'allineamento superiore della targa non dovrà preferibilmente superare l'imposta dell'arco e dovrà comunque non superare i 230 cm da terra;
 - nel caso il portone presenti una cornice, l'insegna dovrà essere posta al di fuori di tale cornice, ad una distanza minima di 5 cm dal filo esterno.
6. Non sono consentite qualora l'attività sia già dotata di insegna.

ARTICOLO 12 – Insegne

1. Sono individuate come insegne, secondo la loro effettiva posizione d'installazione, le seguenti tipologie:
 - bandiera orizzontale o verticale (quando si protende in aggetto da una costruzione e lo sviluppo grafico è orizzontale o verticale rispetto al piano stradale). Manufatto bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla

pubblicizzazione e simboli (alberghieri e/o ristorativi codificati e loghi di franchising) o grafiche, installato in corrispondenza dell'attività alla quale si riferisce. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati negli articoli successivi;

- frontale (quando è installata in aderenza alla facciata di un fabbricato o all'interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali);
- su palina (quando collocata su un supporto tipo palo isolato o su più pali in elevazione dal terreno);
- decor (realizzata con tecniche pittoriche direttamente su muro);
- su tetto o su pensilina degli edifici ospitanti le attività imprenditoriali;
- a terra, direttamente nell'area di pertinenza dell'attività;
- vetrofanie adesive.

2. Le insegne d'esercizio dovranno essere installate secondo le seguenti modalità:

- a) le insegne d'esercizio a bandiera, aggettanti sopra percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, devono rispettare con la parte inferiore del manufatto espositivo, le seguenti distanze minime dal suolo:
 - se realizzate su marciapiede e pista ciclabile: cm 300;
 - se poste sopra la carreggiata stradale: cm 430;
 - la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i $\frac{2}{3}$ dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso, il valore assoluto dell'aggetto non può superare cm 150.
- b) Le insegne di esercizio frontali, devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave della vetrina di esposizione o di ingresso all'attività esercitata. Per vetrine con apertura superiore ai cm 250, l'insegna va obbligatoriamente inserita entro l'imbotte dell'apertura. Possono essere installate immediatamente sopra l'architrave, in aderenza alla parete del fabbricato, solo quando le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta d'ingresso non ne consentano l'installazione. In tale caso, l'insegna dovrà essere allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d'ingresso dell'attività esercitata e la sua sporgenza rispetto al muro, non potrà superare i cm 15. In casi particolari qualora la collocazione di un insegna riguardi più aperture questa potrà essere collocata in posizione baricentrica rispetto gli assi di simmetria delle stesse e comunque verrà valutata caso per caso.
- c) in caso di portici frontisti l'attività, l'insegna potrà essere collocata a filo del portico, inserita fra le campate dello stesso. In questo caso tutte le insegne installate dovranno essere della stessa altezza.

- d) In Ambito I – Centro storico, nel caso in cui un esercizio commerciale sia già dotato di insegna frontale, non potrà richiedere nessun'altra tipologia di insegna pubblicitaria in adiacenza all'esercizio.
- e) L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. Pertanto possono essere applicate sulle vetrine, ubicate al piano terra o nelle aperture poste al piano superiore solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. L'uso di vetrofanie è consentita previa presentazione di formale domanda, documentata con gli appositi bozzetti delle vetrofanie da esporre.
3. Insegna pubblicitaria: viene così definita ogni altra forma di insegna tra quelle indicate agli articoli 2 e 3 del piano, che non sia d'esercizio. Le insegne pubblicitarie, nei limiti dimensionali previsti dal piano, installate su area pubblica o ad uso pubblico e montate su apposito supporto isolato, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 8 metri dal suolo, mentre se realizzate su apposito supporto isolato ed installate su area privata, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 16 metri dal suolo.
4. Nelle zone che individuano il Centro storico di Comacchio così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I Centro storico di Comacchio", allegata al presente dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- il pannello dovrà essere di finitura opaca di colore congruente al fabbricato ed al contesto in cui si colloca e le sole lettere potranno essere retroilluminate;
 - in alternativa alla retroilluminazione, si potrà posizionare una fonte luminosa (luci a led di colore caldo) nella parte alta o nella parte bassa dell'insegna, sotto forma di "striscia" e non di faretto;
 - nelle insegne non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati;
 - nel caso in cui l'esercizio sia già dotato di insegna frontale, non potrà possedere alcun altro tipo di insegna;
 - le insegne a bandiera saranno valutate dall'Amministrazione attraverso bozzetti reali delle strutture che saranno montate. Dovranno essere in elementi metallici semplici aggettanti rispetto alla muratura dell'edificio e ad essi dovranno essere appese targhe di forme semplici regolari arrecanti scritte in caratteri alfanumerici prive di marchi di prodotti;
 - le croci indicanti attività di pubblico servizio, quali farmacie, ambulatori veterinari e pronto soccorso, non dovranno recare messaggi pubblicitari.

ARTICOLO 13 – Preinsegne – Mezzo Pubblicitario

1. Si definisce preinsegna, art. 47 comma 2 D.P.R. 495/1992, la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.

Valgono le seguenti regole:

2. Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione e, su tutto il territorio, le dimensioni si stabiliscono in cm 125 x 25;
3. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne in colonna verticale, anche bifacciali, per ogni senso di marcia a condizione che abbiano le stesse dimensioni;
4. Le preinsegne, realizzate all'interno del Centro Storico di Comacchio, così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I: Centro storico di Comacchio", saranno valutate in relazione al luogo nel quale verranno collocate;
5. Le tabelle di preinsegna possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell'ambito della regolamentazione comunale, solo se l'attività segnalata è regolarmente insediata;
6. Ogni attività segnalata, potrà essere indicata unicamente su una sola tabella nello stesso luogo d'installazione, anche se l'impianto è composto da più tabelle di preinsegna;
7. L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la propria responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione;
8. L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione;
9. Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:
 - non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o privato di uso pubblico;
 - gli compete la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione;

- gli è concessa la possibilità di utilizzare almeno il 50 per cento delle tabelle ammesse nell'impianto, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.
10. La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato: in alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire "diritto"; immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra e, sottostanti a queste ultime, tutte quelle che indicano di svoltare a destra;
 11. La collocazione delle preinsegne pubblicitarie lungo le strade e relative fasce di pertinenza è regolamentata all'art.51 del D.P.R. n.495/1992;
 12. Il richiedente e l'installatore, sono responsabili del corretto inserimento delle tabelle direzionali, secondo la prescrizione precedentemente dettata;
 13. È vietata l'installazione di tabelle nel formato di preinsegna (come indicato dall'art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 495/92), sia come collocazione singola che inserita entro un gruppo di altre tabelle direzionali o preinsegne, prive degli elementi oggettivi di supporto per tale tipologia di mezzi pubblicitari o senza la grafica identificativa dell'attività presegnalata, nell'ambito dei limiti spaziali previsti e verso la quale si intende indirizzare la relativa utenza (es.: spazio disponibile + n. telefonico e/o dal nome ditta installatrice);
 14. È vietato:
 - sostituire il messaggio pubblicitario di qualunque tipo, esposto su una tabella di preinsegna, senza avere effettuato la comunicazione prevista all'art. 29;
 - posizionare sugli impianti di preinsegna relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali, altre tipologie di preinsegne o segnali direzionali;
 - installare forme pubblicitarie itineranti, graficamente inserite su impianti simili alle preinsegne;
 15. Gli impianti di preinsegna esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, dovranno essere adeguati nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione comunale;
1. Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta metallica o QR Code secondo le prescrizioni indicate all'art.55 del Regolamento del Codice della Strada D.P.R. 495/92. Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto;
 2. Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di un impianto di preinsegne o di tabella unita all'impianto stesso, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 31;
 3. E' causa di decadenza dell'autorizzazione l'inosservanza dell'art. 34;

4. L'Amministrazione effettua la vigilanza, a mezzo della Polizia Locale e dei propri incaricati, secondo quanto disposto all'art. 35;
5. L'installazione di impianti di preinsegna o di tabelle di preinsegna senza autorizzazione, comporta l'applicazione delle norme indicate all'art. 35.

ARTICOLO 14 - Sorgenti luminose

1. Gli impianti elettrici attinenti alla pubblicità stradale indicata in questo articolo, dovranno essere progettati, realizzati ed installati, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.
2. Le sorgenti luminose di qualunque specie, dovranno rispettare valori di emissione luminosa che definiti dagli art. 50 e 23 del Codice della Strada, nonché quanto stabilito dalla direttiva D.G.R. 1688 del 18/11/2013 per l'applicazione dell'art.2 della L.R. n.19 del 29 settembre 2003 pari ad un massimo di 150 Candele/mq.

ARTICOLO 15 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere (cfr. art. 8)

1. L'esposizione in area pubblica o di uso pubblico di striscioni, locandine, stendardi e bandiere, riportanti una qualsiasi scritta pubblicitaria, è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo pubblicizzato o promosso, sino al mese precedente e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione della manifestazione.
2. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione, accompagnato eventualmente dal simbolo o marchio, emblema dell'ente, associazione, ditta o sponsor promotore.
3. La collocazione dei mezzi pubblicitari indicati in questo articolo, non è soggetta ai limiti di tempo precitati, quando l'installazione è prevista all'interno di aree private recintate ed a condizione che l'installazione anche se in area privata, non prospetti direttamente sulla strada pubblica.
4. Gli striscioni, dovranno essere installati, in modo da garantire in ogni caso la quota di m 5, con il bordo inferiore del manufatto più vicino alla sede stradale.
5. Gli altri mezzi pubblicitari precitati, diversi dalle bandiere, ove aggettanti su tracciati stradali, dovranno essere mantenuti con il bordo inferiore, ad un'altezza minima di m 3 e l'installazione è riferita esclusivamente a percorsi pedonali e ciclabili, mentre se esposti su carreggiate stradali, l'altezza minima non potrà essere inferiore a m 5.
6. L'applicazione delle bandiere, diverse dalle bandiere di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente Piano, può avvenire solo all'interno di aree private debitamente recintate.
7. Non è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale, o sulle testate aeree di linee o condotte elettriche e telefoniche. L'eventuale utilizzo dei pali della pubblica illuminazione dovrà essere approvato esplicitamente dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16 - Manifesti e impianti affissionali

1. L'affissione dei manifesti, può avvenire unicamente sugli appositi impianti affissionali (Plance pubbliche) di cui all'ALLEGATO 3 (Piano generale delle pubbliche affissioni), pertanto è vietata l'applicazione diretta sui muri ed in ogni caso sugli impianti non autorizzati.
2. Le caratteristiche tecniche degli impianti affissionali, il materiale da utilizzare e le modalità d'installazione dei predetti impianti, verranno valutati in funzione della richiesta di posizionamento da parte dei privati.
3. L'autorizzazione all'installazione di manifesti sulle plance Pubbliche dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Tributi previa presentazione di apposita richiesta (vedasi TITOLO VI del presente Piano dei Mezzi Pubblicitari).

ARTICOLO 17 - Segni orizzontali reclamistici

1. La forma pubblicitaria di questo tipo è ammessa unicamente all'interno di aree circoscritte e private, anche se aperte all'uso pubblico, presso strutture imprenditoriali di qualunque genere.
2. Sono ugualmente ammesse, anche all'esterno di dette aree, se poste lungo tracciati stradali inseriti sui percorsi di manifestazioni pubbliche e sportive, limitatamente al periodo di svolgimento del corteo o dell'effettuazione della manifestazione sportiva e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione delle medesime manifestazioni.
3. La collocazione non è consentita, nelle aree d'intersezione stradale, né sui tratti stradali interessati da iscrizioni topografiche e d'indicazione stradale di ogni tipo.
4. La forma pubblicitaria in questione, deve essere realizzata con materiali rimovibili, ma ancorati saldamente alla pavimentazione stradale.
5. La loro dimensione per singole lettere di composizione, deve consentire l'appoggio dei pneumatici in condizioni di sicura aderenza e conservazione delle traiettorie determinate dai conducenti dei veicoli.

ARTICOLO 18 – Bacheche

1. La struttura ed i materiali di composizione, devono avere cornici leggere, realizzate con profilati diversi dal colore giallo anodizzato o alluminio. L'eventuale emblema o simbolo di rappresentanza dell'Ente, dell'Associazione o del diverso soggetto tra quelli indicati all'art. 2 comma 7 lettera a) di questo piano, può essere applicato sulla parte esterna e superiore della cornice, con dimensioni massime di cm 20 x 20.
2. Le bacheche, se poste in opera in aderenza a murature di confine con la strada pubblica e con i marciapiedi, dovranno avere una sporgenza massima di 10 cm dal filo verticale della muratura e l'altezza minima da terra non potrà essere inferiore a 1,35 metri. Se

- installate in altri luoghi tra quelli possibili previsti dalla normativa per gli impianti pubblicitari, l'installazione sarà soggetta alle distanze previste dalla normativa generale.
3. All'interno del Centro Storico di Comacchio, così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I", sono ammesse bacheche di ridotte dimensioni per le attività di ristorazione, al solo scopo di affissione della carta dei menù, si veda l'ALLEGATO 4.
 4. Nel restante territorio Comunale, così come individuato dalla "TAV. 2 – Ambito II", la forma pubblicitaria di questo tipo, è ammessa nei limiti dimensionali di 120 cm x 80 cm, oppure di 40 cm x 120 cm.

ARTICOLO 19 - Tende parasole

1. Richiamato quanto definito all'art.2 comma 3 lettera c) del presente Piano in tutti i casi, l'installazione delle tende dovrà essere fatta in modo da garantirne la sicurezza, per stabilità e inamovibilità, in caso di eventi atmosferici intensi.
2. L'installazione delle tende solari, protese all'esterno dell'edificio di riferimento, non deve in alcun modo ostacolare, o impedire la visibilità piena delle tabelle di toponomastica stradale e la segnaletica stradale di ogni tipo. Le tende non possono essere installate in prossimità delle intersezioni stradali, quando la loro posizione possa rendere difficoltosa la viabilità, la visibilità e comprensione della segnaletica stradale, con conseguente pericolo per la circolazione stradale.
3. Le tende non possono essere installate in prossimità di monumenti o edifici storici di pregio nel caso in cui, una volta aperte ostacolino la piena e completa visibilità dell'interesse del manufatto.
4. Le tende debbono essere colorate con tinte unite uniformi come successivamente riportato. Le sostituzioni delle tende per deterioramento o danneggiamento, può essere fatto solo nel rispetto dei colori autorizzati precedentemente e delle eventuali modifiche intervenute successivamente, sull'insieme delle tende esposte e relative all'edificio di riferimento o della strada d'inserimento.
5. All'interno del Centro Storico di Comacchio, così come individuato dalla "TAV. 1 – Ambito I":
 - le tende dovranno essere installate in allineamento con l'apertura del vano vetrina (tolleranza max 15 cm per lato);
 - dovranno essere del tipo estensibile a tesata e comunque NON a capottina o cupoletta;
 - dovranno avere colorazione in tinta unita, con tonalità congruente con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca;
 - dovranno essere realizzate in tela, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o in PVC;

- in caso di vetrine adiacenti appartenenti alla medesima proprietà, si potrà valutare l'opportunità di unificare la tenda solare nel caso in cui la larghezza del setto murario tra le vetrine è < 80 cm, in caso contrario dovranno essere separate e rispettare i 15 cm di tolleranza.
6. La parte terminale della tenda detta "mantovana" dovrà essere di dimensioni massime di 20 cm e di forma lineare. Non dovranno essere presenti elementi di chiusura laterali aggiuntivi. Potrà essere inserita nella mantovana esclusivamente la scritta pubblicitaria che riporta il genere ed il nome dell'esercizio, senza alcun tipo di immagini e/o disegni dei prodotti commercializzati. La tenda dovrà essere dotata di relativa autorizzazione anche se realizzata senza il messaggio pubblicitario sulla mantovana.
 7. Le suddette tende solari non dovranno impedire la circolazione pedonale e veicolare (altezza minima da terra di 2,20 m a partire dal bordo inferiore della mantovana, ove prevista) e potranno essere installate solo ai piani terra delle attività.
 8. Le tende devono avere un'estensione massima di 1,5 m, non possono avere ulteriori strutture a supporto, atte all'aumento dell'estensione, ed estendersi oltre il marciapiede. Potranno essere autorizzate estensioni maggiori, nell'ambito di realizzazione di dehor in adiacenza (normati nei successivi articoli del Piano).
 9. In tutto il territorio sono unicamente consentite tende parasole di colorazione in tinta unita nelle seguenti tonalità suddivise per Ambito Territoriale:
 - Per il centro storico - Ambito I - le colorazioni consentite sono (tinta unita): RAL 9001, 9016, 9010, 1013, 1015, 6021, 6034;
 - Per la restante parte del territorio – Ambito II – le colorazioni consentite sono (tinta Unita): RAL 9001, 9016, 9010, 1013, 1015, 6021, 6034, 5024, 3012, 6018, 1017;
 - Tale prescrizione, per le tende esistenti, dovrà essere ottemperata alla prima necessità di sostituzione del manufatto.

ARTICOLO 20 - Cavalletti espositori

1. I cavalletti espositori per menù dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - sarà consentito un solo cavalletto per ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande o artigianato alimentare di prodotti alimentari da esporre durante gli orari di apertura dell'attività;
 - il cavalletto espositore del menù si può collocare in aree limitrofe/adiacenti al locale/all'interno dei confini dell'attività, fissato in modo da non generare possibili pericoli per la pubblica incolumità e nel pieno rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (su marciapiede: luce libera di almeno cm 120);
 - dovrà essere preferibilmente monofacciale;

- dovranno rispettare le dimensioni massime, colori e materiali riportati nell'ALLEGATO 4.

ARTICOLO 21 - Impianti pubblicitari di servizio

1. Per impianti pubblicitari di servizio autorizzabili si intendono quelle tipologie di manufatti, abbinate ad un servizio di pubblica utilità.

Paline attesa bus:

Il punto di collocazione della palina coincide con quello individuato per la fermata bus dai soggetti competenti in materia di trasporto extraurbano.

È obbligatorio:

- rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario;
- non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;
- non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria.

Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- essere collocato in modo tale che la base inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dal suolo stradale non inferiore a cm 2,20;
- non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;
- non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuta, nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria, il Canone Unico Patrimoniale.

Transenne parapedonali:

Elementi di arredo urbano, fissati al suolo, finalizzati alla delimitazione e alla protezione di marciapiedi, spazi ad uso ciclo-pedonale e parcheggi.

Sono consentite, all'interno delle transenne, installazioni di quadri espositivi per la diffusione di messaggi pubblicitari, monofacciali rivolti verso la pista ciclo-pedonale e/o marciapiede, e bifacciali nei parcheggi quando non rivolti verso la pubblica via, nei limiti di superficie disponibile all'interno della transenna.

ARTICOLO 22- Pubblicità sui veicoli

1. È recepita integralmente la disciplina dagli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e ss.mm.ii., e dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.).

2. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento del C.d.S. e dal D.Lgs. 507/93.
3. La possibilità di effettuare la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a motore individuati alla lettera h, comma 1, dell'art. 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall'art. 54 del C.d.S. e dall'art. 203 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92 e s.m.i), e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:
 - siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
 - siano semoventi;
 - siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
 - che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq 10 per ogni fiancata laterale;
 - che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
 - che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi.
4. Per la pubblicità sui veicoli la ditta dovrà presentare un'istanza all'Ufficio Tributi per l'acquisizione di apposito parere da parte della Polizia Locale in conformità al codice della Strada e al suo regolamento di attuazione con la successiva consegna della distinta di versamento, che assolve contestualmente al rilascio del titolo concessorio.

ARTICOLO 23 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità commerciale e di altro genere, svolta con impianti di amplificazione sonora situati su autoveicoli, è attuata previo pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'Esposizione Pubblicitaria dovuta presso l'Ufficio Tributi.
2. Nell'ambito del territorio comunale, ad esclusione della zona pedonalizzata e ZTL, la pubblicità commerciale fonica, con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è consentita nelle seguenti fasce orarie:
 - dal 1° Maggio al 31 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20;
 - dal 1° Novembre al 30 Aprile, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.
3. Per la pubblicità relativa alle manifestazioni pubbliche, possono essere concesse speciali autorizzazioni limitate alle fasce orarie predette o ad altre anche festive, eccettuate quelle serali e notturne dopo le ore 20, con indicato i luoghi o gli itinerari,

quando tali manifestazioni siano di genere politico o sindacale, oppure di carattere culturale, sportivo o religioso.

4. La pubblicità fonica è vietata:
 - a meno di 200 metri dagli ospedali e dalle strutture sanitarie private assimilate;
 - a meno di 200 metri dai cimiteri e dai luoghi di culto.
5. Per quanto riguarda la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 130/1975. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune ed ove tale pubblicità riguardi più comuni contemporaneamente, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.
6. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore ambientale, fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio 1° Marzo 1991.
7. Per la pubblicità fonica la ditta dovrà presentare un'istanza all'Ufficio Tributi per l'acquisizione di apposito parere da parte della Polizia Locale in conformità al codice della Strada e al suo regolamento di attuazione con la successiva consegna della distinta di versamento, che assolve contestualmente al rilascio del titolo concessorio.

ARTICOLO 24 - Cartelli Pubblicitari su cantieri

1. Nei cantieri edili, al loro interno ed all'interno di aree delimitate, soggette ad urbanizzazione in atto, possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l'esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere medesimo. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie di carattere tecnologico, esercitate all'interno dei predetti cantieri, effettuate da operatori professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli e mezzi pubblicitari, le dimensioni massime non possono eccedere, di norma, i 18 mq; è tuttavia possibile definire dimensioni superiori nel caso di cantieri di opere pubbliche o, comunque, oggetto di convenzioni, accordi o comunque definiti, tra pubblico e privato.
2. Per quanto riguarda la pubblicità delle imprese e dei professionisti che operano nel cantiere oggetto dei lavori, il cartello deve essere, 70x100 cm. C'è la possibilità di raggiungere una dimensione massima di 210x100 cm, inserendo in maniera ordinata all'interno di tabelle i loghi delle ditte operatrici.
3. All'interno dell'Ambito II (come individuato dalla Tav. 2 – Ambito II: restante parte del territorio comunale) si possono installare cartelloni pubblicitari relativi ad edifici in via di realizzazione con dimensioni massime di 300x200 cm. L'autorizzazione verrà rilasciata dopo un'analisi relativa al contesto di inserimento e avrà durata di 1 anno, da rinnovarsi non automaticamente.

4. Per tali cartelli è dovuto il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria.
5. La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al medesimo cantiere ove si intende esporre tale forma di pubblicità, previa apposita domanda e previo rilascio di titolo abilitativo inerente i lavori edilizi che si dovranno effettuare nel cantiere di che trattasi.
6. Tali impianti non potranno essere luminosi a luce propria.

TITOLO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 25 – Competenze

1. Chiunque intenda installare, all'interno del centro abitato, sulle strade o in vista di esse sia pubbliche o private ad uso pubblico, su aree pubbliche o di uso pubblico, forme pubblicitarie di qualunque tipo tra quelle previste dal presente Piano deve presentare richiesta di Autorizzazione al Comune tramite il portale telematico regionale.
2. Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate fuori dei centri abitati così come delimitati con Delibere di Giunta Comunale n. 37 del 15/02/2005; n.145 del 30/05/2008 e n.127 del 09/04/2014, la richiesta deve essere presentata all'Ente proprietario della strada (ad esempio: alla Provincia, ad ANAS Spa ecc.), salvo che l'Ente suddetto non richieda un diverso tipo atto, secondo le prescrizioni dettate dagli art. 23, commi 4) e 5) e 26, comma 3) del Codice della Strada.
3. Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate all'interno dei centri abitati così come delimitati con delibere di giunta comunale sopra citate, anche se appartenenti ad Ente diverso dal Comune, la richiesta è presentata, per competenza, al Dirigente del Settore, che provvederà a richiedere specifico nulla osta all'Ente proprietario della strada se non già richiesto dalla Ditta.
4. Installazione in aree soggette a vincoli di tutela paesaggistica e monumentale (le aree sottoposte a tutela sono reperibili nella cartografia interattiva visionabile attraverso portale WEB SIT):
 - Nel caso di installazioni di mezzi pubblicitari in aree o fabbricati soggetti a vincoli paesaggistico – ambientali, ai sensi dell'art. 142/136 del D.Lgs. 42/04, salvo il caso di esclusione previsto dall'ALLEGATO A punto A.23 del D.P.R. 31/2017 che cita: *installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;*
 - Dovrà essere richiesta specifica Autorizzazione Paesaggistica al Comune, che curerà le procedure per il rilascio della stessa;
 - nel caso di installazioni in aree ricadenti all'interno delle perimetrazioni di Parco del Delta del Po, sarà cura del richiedente presentare al Comune la richiesta di nulla osta corredata della dovuta documentazione da inoltrare all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po. con esclusione delle insegne installate nello spazio vetrina (escluse le insegne a luminosità variabile), altri mezzi pubblicitari

applicati all'interno dello spazio vetrina quali ad esempio pannelli pubblicitari o vetrofanie e la variazione del messaggio per il quale sia già stato rilasciato nella osta dell'Ente Parco. Sono altresì esclusi cavalletti espositori, targhe e bacheche conformi alle prescrizioni contenute nel presente Piano nella zona D Centro Storico di Comacchio e cavalletti espositori e targhe in tutte le zone di Parco ad esclusione della zona B (VINCA N.2025/00227 del 03/10/2025).

5. Nei casi previsti ai precedenti commi 3 e 4 il richiedente dovrà allegare all'istanza, attraverso il portale telematico regionale, la necessaria documentazione per l'ottenimento degli atti presupposti.

ARTICOLO 26 – Domanda e documenti obbligatori

1. La richiesta di Autorizzazione trasmessa tramite il portale regionale telematico dovrà essere corredata dei seguenti Allegati obbligatori:
 - a) Progetto quotato ed in scala adeguata dell'opera da realizzare e relativa descrizione tecnica, dai quali si possano individuare gli elementi essenziali dell'impianto o manufatto e la sua collocazione, compreso gli elementi che formano il supporto al mezzo pubblicitario proposto; tale documentazione dovrà essere fornita, debitamente firmata dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori o dell'installazione, dal proprietario e/o richiedente l'autorizzazione o dal progettista;
 - b) Bozzetto/i quotato/i, colorato/i del messaggio/i pubblicitario/i da esporre. Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti, che fanno parte dell'impianto nelle sue variabili;
 - c) Documentazione fotografica, che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
 - d) Planimetria ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione, con l'indicazione delle distanze tra il punto di installazione, la segnaletica stradale verticale, intersezioni e gli impianti pubblicitari esistenti;
 - e) attestazione del versamento dei diritti di Segreteria, come deliberati dal Comune di Comacchio, attestazione di pagamento di n. 2 bolli virtuali di valore corrente, da corrispondere attraverso piattaforma PagoPA;
 - f) Dichiarazione di impegno alla rimozione scaricabile dal sito del Comune di Comacchio;
 - g) Procura speciale per la presentazione telematica dell'istanza qualora dovuta.

Nel caso di cartelli su strada:

- la planimetria dovrà estendersi in lunghezza adeguata a far vedere i precedenti e seguenti cartelli, da ambo i lati, per almeno 300 metri da quello di nuova collocazione;

- le fotografie, fatte da entrambe le direzioni di percorrenza, devono consentire di vedere la zona interessata dalla collocazione, gli altri cartelli vicini e il contesto paesaggistico;
2. Per l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei come definiti al precedente art. 8 (striscioni, locandine, plance, standardi e bandiere, segni orizzontali), la documentazione da allegare alla COMUNICAZIONE PER OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI (COTS) predisposta sulla modulistica Regionale e presentata attraverso Accesso Unitario, può essere limitata agli elaborati indicati ai punti b),c),d),e),f). Dovrà essere chiaro l'elenco delle varie installazioni richieste, indicandone esattamente il punto di collocazione e la precisa durata dell'esposizione. L'ufficio competente potrà richiedere altri documenti ritenuti necessari. La comunicazione (COTS) non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
 3. Per l'esercizio dell'attività di pubblicità fonica, su veicoli e per le locandine pubblicitarie distribuibili manualmente come precedentemente definite, è sufficiente il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria dovuta all'Ufficio Tributi che assolve al rilascio del titolo concessorio.

ARTICOLO 27 – Istruttoria

1. Nel caso in cui la richiesta di Autorizzazione presentata, sia insufficientemente documentata, o non corredata da quanto richiesto, oppure nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti tecnici il richiedente sarà invitato dall'Amministrazione Comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata a cui dovrà ottemperare entro e non oltre il termine fissato di 30 giorni. I termini di conclusione del procedimento si intendono sospesi fino al momento della presentazione della documentazione richiesta e cominceranno a decorrere nuovamente a partire dalla data di presentazione della documentazione anzidetta. In caso di mancato ricevimento delle integrazioni dovute, la richiesta verrà Conclusa ai sensi dell'art. 2 della L.241/1990. I termini per il rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria sono fissati in 60 giorni, al netto delle sospensioni, ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 495/92.
2. Il rilascio dell'Autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
3. Entro 10 giorni dalla effettiva installazione dei mezzi pubblicitari precedentemente autorizzati è obbligatoria da parte del titolare, la presentazione all'Ufficio Tributi della

richiesta di concessione per l'esposizione pubblicitaria, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

ARTICOLO 28 – Validità dell'autorizzazione

1. Nell'ambito urbano e sulle strade di proprietà comunale, l'autorizzazione per gli impianti permanenti è valida **per anni tre**. Può essere rinnovata secondo le procedure indicate ai successivi articoli.
2. L'Amministrazione Comunale può revocare o sospendere in ogni momento l'autorizzazione, ovvero modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
3. Le Autorizzazioni previste da questo Piano, si intendono efficaci fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.

ARTICOLO 29 – Modifica del messaggio pubblicitario

1. In tutto il territorio comunale, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, la composizione grafica o il colore riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una comunicazione agli uffici comunali competenti tramite posta certificata (PEC) e farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della stessa, che costituisce titolo alla modifica richiesta e dovrà essere conservata con l'Autorizzazione precedente.

L'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura:

“Modifica messaggio pubblicitario su cartello o su un altro mezzo pubblicitario autorizzato con pratica n. xx/xx – Ditta: XXX”.

2. La documentazione da allegare alla comunicazione consiste in elaborato fotografico attestante la situazione autorizzata e bozzetto del messaggio pubblicitario sostitutivo.

ARTICOLO 30 – Rinnovo dell'Autorizzazione

1. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata 30 giorni prima della scadenza naturale dell'autorizzazione tramite il portale telematico regionale corredata dalla dichiarazione attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata, in conformità al presente Piano ed allegando:

- documentazione fotografica dello stato di fatto che rappresenti anche l'intorno;
- le attestazioni di pagamento dei diritti di segreteria e di n. 2 bolli virtuali di valore corrente attraverso piattaforma PagoPA;

2. Entro 10 giorni dal rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione è obbligatoria la presentazione da parte del titolare all'Ufficio Tributi della richiesta di rinnovo della concessione per l'esposizione pubblicitaria, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

ARTICOLO 31 – Subentro

1. Chiunque subentri nell'attività d'esercizio di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel Piano, senza alcuna modifica di quanto autorizzato dovrà presentare formale istanza tramite il portale regionale telematico. Tale istanza dovrà essere corredata di documentazione obbligatoria aggiuntiva quale:
 - Attestazioni di pagamento dei diritti di segreteria e di n. 2 bolli virtuali di valore corrente attraverso piattaforma PagoPA;
 - Dichiarazione di impegno alla rimozione scaricabile dal sito del comune di Comacchio.
2. Entro 10 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione al subentro è obbligatoria la presentazione da parte del titolare all'Ufficio Tributi del subentro alla concessione per l'esposizione pubblicitaria, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

ARTICOLO 32 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- Verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto, compresi gli elementi di sostegno;
- Effettuare ogni intervento necessario al mantenimento dell'impianto, nelle condizioni di esercizio autorizzate;
- Procedere, per ragioni di sicurezza, alla manutenzione o reintegro, ove necessario, del manufatto pubblicitario, segnalando contestualmente in loco la temporanea situazione di "cartello in cantiere" o "cartello in manutenzione";
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'Autorizzazione o anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze;
- Procedere alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario ove si sia determinata la decadenza o la revoca dell'autorizzazione;
- Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell'esposizione autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione autorizzata;
- Installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell'impianto pubblicitario secondo le prescrizioni dettate dal successivo articolo;
- Pagare, annualmente, quanto disposto dal Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria e del

Canone Mercatale approvato con deliberazione di C.C. n. 84 del 30/12/2020 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 33 - Targhetta d'identificazione – QR Code

Il titolare di autorizzazione per l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari, dovrà applicare saldamente alla struttura ben visibile da strada, una targhetta metallica o QR Code, con i seguenti elementi d'identificazione:

- Comune di Comacchio;
- Dati del titolare dell'autorizzazione;
- Numero di Pratica Pubblicitaria e data e protocollo di rilascio dell'autorizzazione;
- Indicazione del punto di installazione (nome strada, progressivo chilometrico etc..);
- Data della prima scadenza dell'autorizzazione;
- La targhetta o il QR Code dovranno essere sostituiti ogni volta che intervenga una variazione dei dati riportati originariamente oppure ogni volta che i dati riportati non siano più riconoscibili o identificabili e nel caso di asportazione per qualunque motivo.

ARTICOLO 34 – Revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - la modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario;
 - sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - difformità rispetto all'oggetto dell'Autorizzazione;
 - mancato rispetto delle condizioni previste per l'efficacia dell'Autorizzazione;
 - l'inosservanza di norme regolamentari e legislative, anche in materia di sicurezza degli impianti ed inquinamento luminoso;
 - mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
2. Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'Autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni specifiche.
3. Il Comune è tenuto ad inviare comunicazione direttamente al titolare dell'Autorizzazione dell'avvio della procedura di revoca, almeno 15 giorni prima che questa avvenga, in modo da permettere al titolare dell'Autorizzazione di provvedere all'eventuale adeguamento ove possibile.

ARTICOLO 35 - Vigilanza e Sanzioni

1. Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo della Polizia Locale e dei propri incaricati, ai sensi dell'art. 23

comma 13 del C.d.S. e dell'art. 56 del D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari.

2. Ogni inadempienza o difformità, dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente e segnalata agli uffici comunali competenti per il rilascio delle autorizzazioni, anche in caso di adeguamento.
3. Chiunque installa manufatti, mezzi o impianti pubblicitari e di propaganda, in violazione delle norme del C.d.S., del D.P.R. 495/92 e del presente Piano è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23 del C.d.S. e ss.mm.ii..
4. La rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari installati abusivamente o in difformità, è disposta nel caso, secondo la procedura prevista dall'art. 23, commi 13/bis e 13/quater del vigente C.d.S. Per le altre violazioni non previste o, non comminabili dal Codice, ma connesse con l'esposizione pubblicitaria abusiva, si farà luogo alle sanzioni previste dall'art. 8 della L.R. 06/04 per violazioni ai regolamenti da 75,00 Euro a 450,00 Euro.

Resta inteso che verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa ambientale nel caso di interventi in zone ricomprese nei limiti del D.Lgs. 42/04.

TITOLO IV - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI

ARTICOLO 36 - Oggetto e finalità

1. Il presente Titolo del Piano disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato di uso pubblico, visibili da pubblica via mediante 'dehors' stagionali o permanenti con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.
3. Il presente Piano, per la parte relativa ai Dehor, non si applica alle concessioni per posteggi ambulanti in sede fissa (cosiddette "piazze morte") normati dal Regolamento Comunale per il commercio su aree Pubbliche approvato con D.C.C. n. 156 del 26/11/2009 e D.C.C. N. 90/2004 del 17/08/2004.
4. L'amministrazione Comunale ha allegato al presente Piano il regolamento per il Decoro urbano per Viale Carducci e Viale Querce al Lido Degli Estensi (ALLEGATO 2), al fine di stabilire linee guida perseguendo l'obiettivo di migliorare l'ambiente urbano e potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.

ARTICOLO 37 – Contenuti

Il Piano contiene indicazioni e prescrizioni per le successive progettazioni di dettaglio, riferite ai manufatti di cui al precedente articolo.

In particolare sono individuati:

- le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
- la suddivisione del territorio in Ambiti Omogenei, di cui all'allegato tecnico Tav.1 – Tav.2;
- i materiali ed i dettagli di arredo;
- le dimensioni sia in pianta, che in alzato delle diverse tipologie;
- l'elenco degli elaborati grafici e descrittivi da presentare per l'ottenimento dei titoli autorizzativi.

ARTICOLO 38 – Definizioni

1. Per “**dehors**” si intendono l’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla somministrazione all’aperto di alimenti e bevande, all’esposizione di merci o al consumo sul posto di attività artigianali di prodotti alimentari.
2. Per “**dehors stagionale**” si intende la struttura, di cui al precedente comma 1, installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare.
3. Per “**dehors permanente**” si intende la struttura, di cui al precedente comma 1, installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni.
4. La possibilità di poter richiedere l’installazione di un dehors è vincolata alle tipologie di esercizio, di seguito esplicitati:
 - **ESERCIZIO COMMERCIALE** (art.4, comma 1, lettere b), d), e) del D.Lgs. 31/03/1998 n.114 e art. 2082 del C.C.), esercizi destinati alla sola vendita di merci alimentari e non;
 - **ESERCIZIO PUBBLICO** (L. n.287/1991 e L.R. n.14/2003) esercizi in cui si svolge un’attività imprenditoriale a scopo di lucro, tesa anche all’offerta di produzione di beni e servizi (dare alloggio, somministrare una bevanda o un pasto, consentire il noleggio di un auto ecc.), all’interno di locali accessibili a chiunque e comunque sottoposti a preventiva specifica autorizzazione;
 - **ARTIGIANATO ALIMENTARE** (L. n.443/1985) attività di produzione e vendita merci (friggitorie, pizzerie al taglio, gelaterie, panifici, ecc.).

ARTICOLO 39 - Ubicazione dei dehors

La collocazione delle varie tipologie di dehors sui sedimi pubblici tiene conto della divisione del territorio negli ambiti urbani individuati dalle schede:

- Ambito I: Centro storico di Comacchio (vedi Tav. 1);
- Ambito II: Restante parte del territorio comunale (vedi Tav. 2).

Centro storico come delimitato nelle planimetrie di P.R.G. comprese le aree prospicienti complessi ed edifici isolati di interesse storico-artistico e/o documentale, esterni al perimetro della zona omogenea A.

Le tipologie e le caratteristiche dei dehors realizzabili in Ambito I e Ambito II sono descritte agli articoli 48 e 49 del successivo TITOLO V.

1. Criteri generali di collocazione:
 - a) Il dehors deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente e adiacente all’attività, garantendo la maggior attiguità possibile senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali;

- b) In aree di proprietà DEMANIALE l'occupazione sarà consentita previo recepimento della specifica concessione;
- c) Non è consentito occupare spazio e installare strutture a distanza inferiore a 5 m dalle intersezioni viarie principali; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i “dehors” non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare;
- d) Il dehor non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli e non potrà essere installato qualora il suo posizionamento sia in contrasto con il codice della strada;
- e) Il dehor non dovrà essere di ostacolo alle visuali dei monumenti storici. Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi;
- f) L'area occupata dal dehor non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;
- g) Non è consentito installare dehors, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di fermata e sosta;
- h) E' consentito installare dehors, o parti di essi, a quegli esercizi commerciali collocati sotto ai portici qualora sia Comune a più attività in AMBITO II, esternamente ad essi o lasciando uno spazio fruibile minimo di metri 2, senza alcuna perimetrazione;
- i) Nell'installazione del dehor dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, tra il muro dell'edificio dell'attività e il dehor stesso, che, di norma, deve essere non inferiore a 1 metro e solo se la dimensione del marciapiede è superiore a 2 metri. In caso di dimensioni minori il marciapiede non potrà essere occupato. Può fare eccezione il caso in cui il dehor venga posizionato a filo marciapiede e questo sia inferiore a metri 1,50; quando sussista l'esistenza di particolari caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a metri 2.00;
- j) Nel caso in cui il dehor occupi parte di carreggiata destinata alla circolazione veicolare dovrà essere munito di adeguata segnalazione e l'ingombro deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a 3,5 metri, necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
- k) Non è consentito installare strutture sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'attività del richiedente salvo il caso in cui la strada si trovi su area pedonale;
- l) I “dehors” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale,

toponomastica, illuminazione, ecc); l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;

m) I dehors installati su carreggiata dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- realizzazione di una adeguata struttura di protezione, che costituisca una separazione fisica tra i tavoli e la corsia di marcia, atta a contenere l'urto accidentale dei veicoli la cui idoneità dovrà essere certificata dal proponente, da posare lungo il perimetro dell'occupazione;
- l'occupazione dovrà essere resa visibile sia nelle ore diurne che in quelle notturne, con l'applicazione di banda rifrangente con delle linee bianche e nere inclinate a 45°, costituendo di fatto un ostacolo in carreggiata.

n) Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono essere inclusi nell'area adibita a Dehor. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

2. Le strutture da installarsi sui canali dovranno rispettare i seguenti criteri:

- Non sarà consentita la possibilità che le strutture possano installarsi su entrambi i lati del canale;
- Le dimensioni della struttura non dovranno ostacolare l'eventuale passaggio di natanti secondo quanto prescritto dal Piano della Navigabilità interna denominato "La Navigabilità a Comacchio" approvato con D.C.C. n. 34 del 24/04/2001;
- Non pregiudicare la prospettiva e in ogni caso non ostacolare la visuale dei monumenti o edifici di pregio storico artistico testimoniale;
- Si dovrà evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e decoro;

In conformità con il Piano della Navigabilità, relativamente all'installazione di pedane mobili sui canali (come prescritto nel Capo II, all'art.8), queste potranno avere una profondità massima di copertura della superficie del canale pari a 1/3 della larghezza del canale stesso. Le installazioni saranno possibili solamente nel Canale Maggiore tra Ponte degli Sbirri e Ponte del Teatro e tra questo e il ponte del Carmine e nel Canale di Borgo nel tratto parallelo a Via Muratori.

Al fine di garantire di conservare il più possibile le viste degli edifici di pregio prospicienti i canali si vieta ogni tipo di installazione sui seguenti tratti di canali:

- Canale Pallotta: dal Ponte Trepponti al Ponte degli Sbirri;
- Canale Maggiore: dal Ponte degli Sbirri al Ponte San Pietro;
- Canale del Carmine: dal Ponte del Carmine al Ponte Pizzetti.

Si dovrà comunque analizzare caso per caso in modo da verificare le eventuali problematiche locali e non si dovrà in nessun caso andare in contrasto con il regolamento per la circolazione dei natanti interni predisposto dal Settore Turismo approvato con D.C.C. n. 13 del 24/03/2004 recante: "Regolamento per la valorizzazione turistica e culturale dei canali interni al centro storico di Comacchio - Approvazione".

Tali occupazioni nelle sedi dei canali o ivi prospicienti, dovranno ottenere Nulla Osta dell'Ente di Gestione Parco Delta del Po come normato nella D.G.R. 452 del 06/04/2021 Allegato 1 Punto 6.2 lettera a).

ARTICOLO 40 - Manutenzione e responsabilità

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
 - a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
 - b) mantenere gli elementi costitutivi dei dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;
 - c) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato, o, ove presente un dehors o una pedana, custoditi ordinatamente all'interno di apposita delimitazione dove dovranno essere resi inutilizzabili;
 - d) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
 - e) in caso di Scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio rimuovere ogni elemento costitutivo del dehor;
 - f) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehor ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private. In caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Le strutture e i manufatti di cui al presente Piano devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Tali strutture dovranno essere sottoposte ad opportuna e periodica manutenzione ad esclusiva cura e responsabilità del titolare dell'autorizzazione. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), dovrà essere preventivamente autorizzata presentando una nuova richiesta di modifica all'Autorizzazione originaria.

ARTICOLO 41 - Disposizioni per l'utilizzo di aree esclusivamente private a servizio di attività economiche.

1. Il presente articolo disciplina le aree private non aperte al pubblico transito ma visibili da pubblica via, ovvero di quegli spazi riservati al ristoro all'aperto ed allestiti con strutture di arredo per il consumo di cibi o bevande somministrati;
2. Per l'apposizione di elementi prefabbricati o la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo in area privata non direttamente accessibile da pubblica via, si farà riferimento a quanto normato dal D.P.R. 380/2001 e relativa normativa Regionale in materia di Edilizia;
3. Il titolare che intende aumentare l'area di somministrazione dovrà darne comunicazione al competente ufficio Commercio.

ARTICOLO 42 - Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione

1. Il titolare di una attività che intende collocare un dehor, dovrà presentare l'istanza secondo le modalità indicate sul sito del comune di Comacchio, completa di tutte le asseverazioni necessarie e con allegata la seguente documentazione:
- attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, oltre al pagamento di n.2 marche da bollo, da corrispondere attraverso piattaforma PagoPA;
 - planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati: dimensioni interne dell'attività, al fine di verificare la superficie massima che il dehor esterno potrà avere, tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehor viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, di pali della pubblica illuminazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;
 - progetto redatto da Tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:50, nel quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici, i colori;
 - relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato, corredata dai foto inserimenti della struttura di progetto;
 - schede tecniche a colori dell'eventuale ombrellone o tenda;

- schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli sedie, sistemi di illuminazione, se previsti, pedane, delimitazioni coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc.);
- fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito;
- modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;
- dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti e che le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 verranno depositate al termine dell'installazione;
- scheda tecnica dell'impresa produttrice relativa allo specifico prodotto che verrà installato.

L'istruttoria della pratica (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta l'acquisizione dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Locale e/o Settore Lavori Pubblici – Ufficio Strade); se il parere dei suddetti uffici è favorevole, il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni.

2. Qualora il Dehor ricada in area soggetta a vincolo ambientale e necessiti di acquisire Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 (allegato B punto B.26), la relativa domanda dovrà essere presentata contestualmente all'istanza pubblicitaria, secondo le procedure previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.). L'istanza va presentata completa dell'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, oltre all'attestazione del pagamento della marca da bollo. Il rilascio dell'Autorizzazione per l'installazione del dehor è subordinata all'acquisizione dell'atto presupposto;
3. Qualora l'installazione ricada in area tutelata dall'Ente Parco Delta del Po e necessiti di acquisire il relativo Nulla Osta, allegata alla richiesta di Autorizzazione dovrà essere presentata adeguata documentazione come prescritto dall'Ente al fine di acquisire l'atto presupposto;
4. Qualora l'interessato non abbia provveduto a fornire la documentazione completa in sede di presentazione dell'istanza, l'ufficio provvederà a richiedere l'eventuale documentazione mancante da presentare entro e non oltre 30gg. Il termine di 60 gg. per il rilascio riprenderà dalla data di integrazione da parte della ditta della documentazione richiesta;
5. L'Autorizzazione ha una **validità di anni 10** a far data dal giorno di rilascio;
6. Entro 10 giorni dalla effettiva collocazione dei dehors precedentemente autorizzati è obbligatoria da parte del titolare se tenuto al pagamento del Canone Unico, la presentazione all'Ufficio Tributi della richiesta di concessione per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (cfr articolo 45 comma 1).

ARTICOLO 43 - Rinnovo dell'Autorizzazione

1. Ai fini del rinnovo delle Autorizzazione aventi ad oggetto l'installazione dehors previsti dal presente Piano su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, i titolari degli esercizi dovranno presentare formale istanza almeno 30 giorni prima della scadenza corredata delle fotografie dello stato di fatto conforme a quanto autorizzato, della dichiarazione attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata (fac-simile scaricabile dal sito del Comune di Comacchio) in conformità al presente Piano e l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria e di n.2 bolli virtuali attraverso piattaforma PagoPA.
2. L'istruttoria dell'istanza (completa di tutti gli elementi ed allegati necessari) comporta nuovamente dell'acquisizione dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità (Polizia Locale e/o Settore Lavori Pubblici – Ufficio Strade); se il parere dei suddetti uffici è favorevole, il procedimento si conclude con il rilascio provvedimento di autorizzazione.
3. Entro 10 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione alla collocazione dei dehors è obbligatoria da parte del titolare, se tenuto al pagamento del Canone Unico, la presentazione all'Ufficio Tributi della richiesta di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (cfr articolo 45 comma 1).

ARTICOLO 44 - Revoca dell'Autorizzazione, sospensione, modifica e subentro

1. L'Autorizzazione di dehors o la posa di semplici arredi può essere revocata per motivi di interesse pubblico, ovvero quando ciò si renda necessario per motivi di viabilità, sicurezza, igiene o decoro urbano. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato (mezzo PEC) al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso.
2. L'Autorizzazione è, inoltre, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;
 - in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico;
 - in caso di utilizzo del dehor per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati;
 - in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione.
3. L'Autorizzazione è sospesa ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da

tutti gli arredi e strutture; la rimozione è a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni; qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere strutture ed arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario.

4. L'Autorizzazione è, inoltre, sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - gli elementi d'arredo non siano ritirati e custoditi con le modalità previste nel presente Piano;
 - la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro o pericolo per le persone o le cose;
 - siano venute meno le condizioni igienico – sanitarie.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo, quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

5. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), sarà soggetta a istanza di modifica del dehor a secondo della tipologia del dehor e dell'area ove verrà installato.
6. Chiunque subentri nell'attività d'esercizio di una qualsiasi delle forme di dehor indicate nel Piano, senza alcuna modifica di quanto autorizzato dovrà presentare formale istanza di subentro nell'autorizzazione, completa delle attestazioni di pagamento dei diritti di segreteria e di n.2 marche da bollo effettuati a mezzo PagoPa, nonché della dichiarazione di permanenza della situazione precedentemente autorizzata scaricabile dal sito del Comune di Comacchio.
7. Entro 10 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione alla collocazione dei dehors è obbligatoria da parte del titolare, se tenuto al pagamento del Canone Unico, la presentazione all'Ufficio Tributi della richiesta di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (cfr articolo 45 comma 1).

ARTICOLO 45 - Utilizzazione del suolo pubblico

1. Il privato è tenuto a presentare al Servizio Tributi apposita richiesta di concessione per l'occupazione di spazio ed aree pubbliche, a seguito dall'effettiva installazione del manufatto se giacente in tutto o in parte sul suolo pubblico, non ritenendosi, sotto il

profilo dell'applicazione del canone unico, la data di rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria come termine iniziale di decorrenza del canone medesimo, anche in riferimento alla eventuale posa stagionale e non permanente del manufatto.

2. Potrà essere richiesta, qualora la particolarità della struttura lo richieda, Polizza fidejussoria a favore del Comune di Comacchio prima del rilascio dell'Autorizzazione a garanzia degli eventuali danni causati alla pavimentazione stradale ed ai relativi sottoservizi nella misura di 100,00 €/mq di suolo occupato, con esclusione dell'occupazione di soli tavolini e sedie.
3. La Polizza fidejussoria dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

IN ORDINE ALL'AMBITO SOGGETTIVO

- La fideiussione può essere bancaria o assicurativa (in tal caso contratta con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 348/1982 e ss.mm.ii., previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993 come successivamente modificata);
- In caso di compagnie assicurative con sede legale all'estero deve trattarsi di impresa ammessa ad operare in Italia esclusivamente in regime di stabilimento come risultante dagli appositi elenchi dell'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).

IN ORDINE AL CONTENUTO

- Deve avere causale: "A garanzia degli eventuali danni causati dall'installazione del dehor";
- Deve soddisfare l'obbligazione assunta entro quindici giorni a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del Codice Civile;
- Deve prevedere la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi;
- Deve rimanere valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte (durata 10 anni) con estinzione o riduzione assoggettata ad espressa dichiarazione liberatoria (o restituzione del documento originale) da parte del beneficiario (Comune garantito);
- Deve esplicitamente prevedere che il mancato pagamento di supplementi di premio/commissione da parte dell'obbligato principale non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario;
- Deve prevedere che il foro competente, nel caso di controversie, sarà esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'ente garantito.

La fideiussione dovrà essere trasmessa al Comune di Comacchio in originale e dovrà essere corredata delle firme autografe sia del soggetto rappresentante la società o l'ente che ha emesso la garanzia sia del contraente; in alternativa potrà essere trasmessa tramite PEC fideiussione in formato telematico corredata delle firme digitali sia del contraente sia del soggetto rappresentante la società o l'ente che ha emesso la garanzia. Le garanzie trasmesse che non rispettano quanto riportato verranno rigettate d'ufficio.

4. Allo scadere dell'autorizzazione che avrà durata massima di anni 10 (dieci), salvi i casi di decadenza, la struttura dovrà essere rimossa salvo presentazione della richiesta di rinnovo.
5. Il privato avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo pubblico nello stato in cui esso si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
6. Al titolare dell'autorizzazione non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota già versata, afferente al periodo di mancata occupazione.

ARTICOLO 46 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni al Codice della Strada (in particolare all'art. 20 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285), alla normativa urbanistico-edilizia, ambientale (D.Lgs. 42/2004) sanitaria e commerciale vigenti, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge che espressamente disciplinano le dette materie, la violazione delle disposizioni del presente Piano è altresì punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00 (art. 8 L.R. 6/04) e con l'obbligo dell'adeguamento delle opere alle prescrizioni dello stesso, pena la rimozione della struttura con oneri a carico del titolare dell'attività.
2. Nel caso in cui venga accertata l'installazione di dehor, pedane ed altre strutture di cui al presente Piano senza la prescritta autorizzazione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia senza aver presentato la domanda di proroga o rinnovo, il titolare dell'attività, le cui strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto, oltre al pagamento delle sanzioni di cui al precedente comma, in caso di diniego dell'autorizzazione, a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere le opere non autorizzate.
3. Nel caso in cui la medesima violazione sia reiterata più di 2 volte nel corso del medesimo anno solare, alle sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate nei commi precedenti, consegue la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre mesi a sei mesi.
4. Nel caso in cui, alla cessazione di un'attività, il titolare non si adoperi per la rimozione di eventuali dehors d'intralcio per la pubblica circolazione e sicurezza, l'Amministrazione,

dopo aver verificato dell'effettiva chiusura dell'esercizio provvederà d'ufficio, entro 90 giorni, alla rimozione delle stesse, addebitando le spese al titolare dell'atto.

TITOLO V – DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI I DEHORS

Nei successivi articoli sono descritte le specifiche tecniche generali e dimensionali comuni a tutte le tipologie di dehors.

Le tipizzazioni di dehors trattate sono le seguenti:

- TIPOLOGIA 1: SEMPLICE;
- TIPOLOGIA 2: COMPLESSA;
- TIPOLOGIA 3: STRUTTURATA;

Suddivise per ambito d'applicazione secondo la seguente distinzione:

- Articolo 48 - AMBITO I : CENTRO STORICO DI COMACCHIO (vedi elaborato TAV. 1);
- Articolo 49 - AMBITO II : RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO (vedi elaborato TAV. 2.

ARTICOLO 47 - Specifiche tecniche generali e dimensionali per tutte le tipologie di dehor

Con riferimento alle dimensioni, i dehors devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- la superficie massima consentita per l'installazione del dehor è pari a **due volte e mezza** la superficie interna di somministrazione per i pubblici esercizi o pari a **due volte e mezza** la superficie di vendita per gli esercizi commerciali e, comunque per qualsiasi tipologia, **non superiore a 50 mq se su solo pubblico**;
- la **superficie massima** consentita per la **semplice occupazione suolo con tavoli sedie e ombrelloni** (TIPOLOGIA 1), **non ha limiti specifici**, sarà valutata in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta;
- la **lunghezza massima** dello spazio occupato dal dehor **non può superare il fronte dell'esercizio**; eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi **nel limite del 30%** della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia **l'assenso scritto e sottoscritto dei proprietari limitrofi interessati**;
- la **profondità massima** consentita è:
 - su **strade veicolari** con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità della stessa area di sosta;
 - su **strade pedonalizzate**, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio; un'area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, a condizione che vi sia l'assenso scritto e sottoscritto dei proprietari fronti stanti, solo per i dehors TIPOLOGIA 2 e 3 con pedana e delimitazioni, resta, comunque, salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3,5 metri, necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;

- Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla **normativa sulle barriere architettoniche** e devono consentire il libero passaggio su suolo pubblico alle persone diversamente abili, senza intralciarne la traiettoria e senza creare impedimenti o difficoltà di transito, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato;
- Su elementi e strutture componenti i dehors **non sono ammessi messaggi pubblicitari**;
- **Non sono consentiti ombreggianti o coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore** e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico;
- Non sono consentite coperture od ombreggianti **di strutture non in adiacenza** ad una sola falda inclinata, a doppia falda e a volta a botte;
- In merito al **fissaggio a terra delle strutture**, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente;
- In caso di **due o più vetrine affiancate**, separate da un setto murario per una distanza inferiore agli 80 cm, allora si potrà procedere all'installazione di una unica tenda, in caso contrario le tende saranno due, distinte;
- Gli **ombreggianti** dovranno essere posizionati ad una **altezza minima da terra**, calcolata dal bordo inferiore della mantovana (se presente) di 220 cm;
- Le **coperture rigide** dovranno essere posizionate ad una **altezza minima da terra**, calcolata dal bordo inferiore, di 250 cm;
- **Per i soli dehor (TIPOLOGIA COMPLESSA/STRUTTURATA) a servizio dei pubblici esercizi è consentita l'installazione perimetrale di tende verticali avvolgibili in PVC Cristal come parziale tamponamento e solo per la stagione invernale (da ottobre a marzo compreso)** o in presenza di forte traffico veicolare. Non sono consentite tendine di materiale diverso o altri elementi che possano chiudere questa apertura. L'installazione di tende avvolgibili verticali è consentita a condizione che il riscaldamento del locale avvenga in presenza di lampade a infrarossi e radianti o split a pompa di calore e non in presenza di elementi scaldanti a gas;
- Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors;
- L'eventuale zoccolatura dovrà avere la stessa finitura della struttura.

ARTICOLO 48 - Tipologie di dehor - AMBITO I : Centro Storico di Comacchio (TAV.1)

Le seguenti tipologie sono sempre ammesse per le attività i cui locali abbiano destinazione d'uso urbanistica di Pubblici Esercizi b2.6, definita all'articolo 11 del Nuovo Regolamento Edilizio.

TIPOLOGIA 1: SEMPLICE - Posizionamento di semplici arredi ed ombreggianti.

1. ARREDI CONSENTITI:

Sono consentiti arredi coordinati (tavoli e sedie) in materiali :

- metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in midollino sintetico;
- in legno naturale smaltato o decappato.

Gli elementi in plastica di tipo seriale caratterizzati da scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte sono tassativamente vietati nell'Ambito I Centro Storico di Comacchio.

Non sono consentiti tavolini con piani lapidei.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

I dehors ravvicinati, installati all'interno del medesimo spazio, dovranno avere arredi in materiali coordinati.

2. OMBREGGIANTI CONSENTITI:

- a) **DEHOR IN ADIACENZA** - Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto a tinta unita, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), non sono consentiti eventuali raccordi laterali. Colori consentiti: RAL 9001, 9016, 9010, 1013, 1015;
- b) **DEHOR NON IN ADIACENZA** - Ombrelloni del tipo a palo centrale con struttura metallica o in legno di semplice disegno, il tipo a supporto laterale è consentito solo nel caso in cui non sia possibile, per forma e dimensioni del dehors installare il palo centrale; dimensioni massime per piante quadrate 2*2, per piante circolari diametro 2. I materiali di copertura dovranno essere in tessuto privi di marchi (non sono ammessi teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico). Colori consentiti: RAL 9001, 9016, 9010, 1013, 1015;

3. LIMITAZIONI PER LE ATTIVITÀ DIVERSE DAL PUBBLICO ESERCIZIO

- a) **ESERCIZIO COMMERCIALE:** La TIPOLOGIA SEMPLICE è ammessa per il solo posizionamento di espositori IN ADIACENZA all'attività. Gli espositori dovranno essere

posizionati e rimossi secondo l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. In nessun caso sarà possibile lasciare su suolo pubblico gli espositori durante l'orario di chiusura.

- b) **ARTIGIANATO ALIMENTARE:** attività ove è prevista la produzione e vendita dei beni prodotti (friggitorie, pizzerie al taglio, gelaterie, panifici, ecc.). In tali esercizi in cui non è prevista la somministrazione dovrà essere chiaramente indicato che non si effettuerà servizio al tavolo e che non è disponibile il servizio igienico ad uso pubblico (se non presente). Piani di appoggio e sedute non potranno essere abbinati o abbinabili, come da risoluzione Ministeriale n.212733 del 01/12/2014. All'interno dell'area Autorizzata è ammesso l'utilizzo di un numero limitato di n.4 tavoli e relative sedie per il solo periodo da MARZO AD OTTOBRE. Come sistema di ombreggiamento è ammesso l'installazione di una tenda a sbalzo lineare, non curva, per i dehor IN ADIACENZA, mentre per i dehor NON IN ADIACENZA sono ammessi gli ombrelloni sopra descritti.

TIPOLOGIA 2: COMPLESSA - Posizionamento di arredi, ombreggianti, perimetrazioni e pedane:

In tale tipologia oltre agli arredi e ombreggianti sopra descritti sono ammessi:

1. PERIMETRAZIONI CONSENTITE

Geometrie delle perimetrazioni:

Dehor in adiacenza:

- perimetrazioni a due ali laterali;
- perimetrazioni con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.

Dehor NON in adiacenza:

- mediante perimetrazione su 3 lati;
- mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.

Tipologie delle perimetrazioni:

- a) accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili;
- b) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano un'altezza massima di 100 cm, non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una balconata;
- c) pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o textures che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di disegno semplice.

Non sono in nessun caso consentiti completamente aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.

2. PEDANE

Sono vietate pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagiati, e a copertura di chiusini botole griglie di aerazione ecc.

È vietato l'utilizzo di Tappeti di qualsivoglia natura.

L'installazione della Pedana è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) pendenza del suolo superiore al 6%;
- b) presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, etc.);
- c) area di appoggio in asfalto.

Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in legno naturale impregnato (in sede di autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che abbiano comunque un effetto finale tipo legno), evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale o in altro materiale (tipo pavimentazione galleggiante) in sintonia con l'ambiente circostante e previa presentazione di scheda tecnica dello stesso. Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum, ecc.

Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.

Le Pedane richieste in adiacenza nei Pubblici Esercizi dovranno essere valutate caso per caso.

3. LIMITAZIONI PER LE ATTIVITÀ DIVERSE DAL PUBBLICO ESERCIZIO

- a) **ESERCIZIO COMMERCIALE:** La TIPOLOGIA COMPLESSA è ammessa per il solo posizionamento di espositori e ombreggianti IN ADIACENZA, mentre sono escluse le perimetrazioni e pedane di qualsiasi tipo.
- b) **ARTIGIANATO ALIMENTARE:** Per tali attività non è consentita l'installazione di dehors di TIPOLOGIA COMPLESSA.

TIPOLOGIA 3: STRUTTURATA

In tale tipologia oltre agli arredi, ombreggianti, perimetrazioni e pedane sopra descritti sono ammessi:

1. OMBREGGIANTI CONSENTITI

a) COPERTURE DEHOR NON IN ADIACENZA

- Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo con soffitto piano;
- Le coperture possono essere nei seguenti materiali:

- In tela cerata nei seguenti colori ammessi: RAL 9001, 9016, 9010, 1013, 1015. Non sono consentite coperture a disegni, in plastica;
- Vetro non colorato;
- Rame;
- Pannelli rigidi opportunamente schermati.

2. LIMITAZIONI PER LE ATTIVITÀ DIVERSE DAL PUBBLICO ESERCIZIO

- a) **ESERCIZIO COMMERCIALE:** per tali attività **non è consentita** l'installazione di dehors di **TIPOLOGIA STRUTTURATA**.
- b) **ARTIGIANATO ALIMENTARE:** per tali attività **non è consentita** l'installazione di dehors di **TIPOLOGIA STRUTTURATA**.

SCHEMA RIEPILOGATIVO - Tipologie di dehor - AMBITO I : Centro Storico di Comacchio

ESERCIZIO COMMERCIALE (vendita di merci alimentari e non)		
TIPOLOGIA 1: SEMPLICE	TIPOLOGIA 2: COMPLESSA	TIPOLOGIA 3: STRUTTURATA
ARREDI: semplici espositori	ARREDI: semplici espositori	NON AMMESSA
PERIMETRAZIONI: non ammesse	PERIMETRAZIONI: non ammesse	
POSIZIONE: in adiacenza	POSIZIONE: in adiacenza	
	PEDANE: installazione esclusa	
	OMBREGGIANTI: tenda a sbalzo lineare, non curva, in tessuto senza piedini d'appoggio, in tessuto (vedi RAL ammessi)	

ARTIGIANATO ALIMENTARE (friggitorie, pizzerie al taglio, gelaterie, panifici, ecc.)		
TIPOLOGIA 1: SEMPLICE	TIPOLOGIA 2: COMPLESSA	TIPOLOGIA 3: STRUTTURATA
ARREDI: piani di appoggio e sedute non abbinate e non abbinabili. All'interno dell'area autorizzata sono ammessi massimo n.4 piani con sedute abbinate da marzo ad ottobre, (metallo/legno)	NON AMMESSA	NON AMMESSA
PERIMETRAZIONI: non ammesse		
OMBREGGIANTI IN ADIACENZA: Tenda a sbalzo lineare, non curva, in tessuto senza piedini d'appoggio, in tessuto (vedi RAL ammessi)		
OMBREGGIANTI NON IN ADIACENZA: ombrelloni quadrati 2x2m, circolari raggio m 2, in tessuto (vedi RAL ammessi)		
POSIZIONE: in adiacenza/non in adiacenza		

PUBBLICO ESERCIZIO (bar, ristoranti, ecc.)		
TIPOLOGIA 1: SEMPLICE	TIPOLOGIA 2: COMPLESSA	TIPOLOGIA 3: STRUTTURATA
ARREDI: tavoli e sedie (metallo/legno)	ARREDI: tavoli e sedie (metallo/legno)	ARREDI: tavoli e sedie (metallo/legno)
PERIMETRAZIONI: non ammesse	PERIMETRAZIONI: ammesse e definite dal relativo paragrafo dell'art.48 per TIPOLOGIA 2	PERIMETRAZIONI: ammesse e definite dal relativo paragrafo dell'art.48 per TIPOLOGIA 3
OMBREGGIANTI IN ADIACENZA: Tenda a sbalzo lineare, non curva, senza piedini d'appoggio, in tessuto (vedi RAL ammessi)	OMBREGGIANTI IN ADIACENZA: Tenda a sbalzo lineare, non curva, senza piedini d'appoggio, in tessuto (vedi RAL ammessi)	OMBREGGIANTI NON IN ADIACENZA: Moduli a pianta quadrata o rettangolare Materiali: Telo in tessuto (vedi RAL ammessi) Vetro colorato Rame Pannelli rigidi schermati
OMBREGGIANTI NON IN ADIACENZA: ombrelloni quadrati 2x2m, circolari raggio 2m, in tessuto (vedi RAL ammessi)	OMBREGGIANTI NON IN ADIACENZA: ombrelloni quadrati 2x2m, circolari raggio 2m, in tessuto (vedi RAL ammessi)	
	PEDANE: non in adiacenza, richiesta da valutare se in adiacenza	PEDANE: non in adiacenza
POSIZIONE: in adiacenza/non in adiacenza	POSIZIONE: in adiacenza/non in adiacenza	POSIZIONE: non in adiacenza

ARTICOLO 49 - Tipologie di dehor - AMBITO II : restante parte del territorio (TAV.2)

Le seguenti tipologie sono sempre ammesse per le attività i cui locali abbiano destinazione d'uso urbanistica di Pubblici Esercizi b2.6, definita all'articolo 11 Nuovo Regolamento Edilizio.

TIPOLOGIA 1: SEMPLICE - Posizionamento di semplici arredi ed ombreggianti.

1. ARREDI CONSENTITI:

Sono consentiti arredi coordinati in:

- materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente nei colori RAL 7039 o in alternativa grigio antracite RAL 7011, marrone/testa di moro, ovvero rivestiti in midollino sintetico;
- Plastica;
- legno naturale smaltato o decappato.

Non sono consentiti tavolini con piani lapidei.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

I dehors ravvicinati, installati all'interno del medesimo spazio, dovranno avere arredi in materiali coordinati.

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie sono consentiti.

2. OMBREGGIANTI CONSENTITI:

- a) **DEHOR IN ADIACENZA:** Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita o PVC. Potranno essere consentite tende con eventuali supporti ancorati a terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali. Colori consentiti preferibilmente chiari o pastello;
- b) **DEHOR NON IN ADIACENZA:** Ombrelloni del tipo a palo centrale o a supporto laterale che non rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico. Colori consentiti preferibilmente chiari o pastello.

3. LIMITAZIONI PER LE ATTIVITÀ DIVERSE DAL PUBBLICO ESERCIZIO

- a) **ESERCIZIO COMMERCIALE:** La **TIPOLOGIA SEMPLICE** è ammessa per il solo posizionamento di espositori IN ADIACENZA e NON IN ADIACENZA. Gli arredi dovranno essere posizionati e rimossi secondo l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. In nessun caso sarà possibile lasciare su suolo pubblico gli arredi durante l'orario di chiusura.

- b) **ARTIGIANATO ALIMENTARE:** attività ove è prevista la produzione e vendita dei beni prodotti (friggitorie, pizzerie al taglio, gelaterie, panifici, ecc.). In tali esercizi in cui non è prevista la somministrazione dovrà essere chiaramente indicato che non si effettuerà servizio al tavolo e che non è disponibile il servizio igienico ad uso pubblico (se non presente). Piani di appoggio e sedute non potranno essere abbinati o abbinabili, come da risoluzione Ministeriale n.212733 del 01/12/2014. All'interno dell'area Autorizzata è ammesso l'utilizzo di un numero limitato di n.4 tavoli e relative sedie per il solo periodo da MARZO AD OTTOBRE. Come sistema di ombreggiamento è ammesso l'installazione di una tenda a sbalzo lineare o con supporti ancorati a terra, non curva, per i dehor IN ADIACENZA, mentre per i dehor NON IN ADIACENZA sono ammessi gli ombrelloni sopra descritti.

TIPOLOGIA 2: COMPLESSA - Posizionamento di arredi, ombreggianti, perimetrazioni e pedane:

In tale tipologia oltre agli arredi e ombreggianti sopra descritti sono ammessi:

1. OMBREGGIANTI CONSENTITI

a) COPERTURE DEHOR IN ADIACENZA:

- Tenda o Pergo/Tenda a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita o PVC, colori consentiti preferibilmente chiari o pastello. Potranno essere consentite tende con eventuali supporti ancorati a terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali.

b) COPERTURE DEHOR NON IN ADIACENZA:

- Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo piano, a padiglione e a vela, realizzate con teli in tessuto permeabile. Colori consentiti preferibilmente chiari o pastello;
- Strutture di copertura a vela in tessuto permeabile, (non sono ammessi né teli in PVC né altro tipo di materiale impermeabile sintetico), ancorate su elementi esistenti o su pali in legno o metallici tinteggiati. Colori consentiti preferibilmente chiari o pastello. Per nessun motivo si potrà ancorare le coperture agli alberi.

2. PERIMETRAZIONI CONSENTITE

Geometrie delle perimetrazioni:

Dehor in adiacenza:

- perimetrazioni a due ali laterali;
- perimetrazioni con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.

Dehor NON in adiacenza:

- mediante perimetrazione su 3 lati;
- mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.

Tipologie delle perimetrazioni:

- a) accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili;
- b) semplici ringhiere lineari con montanti e traversi verticali e orizzontali in acciaio zincato verniciato con tinta RAL 7024 o 7023, che come dimensioni e distanze rispettino la norma SIA 358 e che abbiano un'altezza massima di 100 cm, non è consentito il posizionamento di fioriere in sommità al parapetto come se si trattasse di una balconata;
- c) pannelli interamente vetrati di altezza max 150 cm, con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile (no plexiglas); non sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o textures che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale di disegno semplice.

Non sono in nessun caso consentiti completamente aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue, lampioncini, guglie, pinnacoli e altri elementi decorativi non consoni.

3. PEDANE

Sono vietate pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagiate, e a copertura di chiusini botole griglie di aerazione ecc.

È vietato l'utilizzo di Tappeti di qualsivoglia natura.

L'installazione della Pedana è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) pendenza del suolo superiore al 6%;
- b) presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, ecc.);
- c) area di appoggio in asfalto.

Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere amovibili, realizzate in doghe in legno naturale impregnato (in sede di autorizzazione saranno valutati altri tipi di materiale da esterni che abbiano comunque un effetto finale tipo legno), evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale o in altro materiale (tipo pavimentazione galleggiante) in sintonia con l'ambiente circostante e previa presentazione di scheda tecnica dello stesso.

Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum, ecc.

Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero con zoccolo a smalto colore grigio antracite RAL 7011 con polvere di alluminio.

Le Pedane richieste in adiacenza nei Pubblici Esercizi dovranno essere valutate caso per caso.

4. LIMITAZIONI PER LE ATTIVITÀ DIVERSE DAL PUBBLICO ESERCIZIO

- a) **ESERCIZIO COMMERCIALE:** La **TIPOLOGIA COMPLESSA** è ammesso il posizionamento di arredi e la perimetrazione a due ali laterali con accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili. Gli arredi dovranno essere posizionati e rimossi secondo l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. In nessun caso sarà possibile lasciare su suolo pubblico gli arredi durante l'orario di chiusura. È ammessa l'installazione per i DEHORS IN ADIACENZA di tende a unica falda tesa lineare, non curva, portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, a sbalzo. Dovrà essere ricoperta in tessuto permeabile a tinta unita o PVC. Potranno essere consentite tende con eventuali supporti ancorati a terra, solo a condizione che tali strutture non abbiano schermature laterali e frontali, mentre per i dehor NON IN ADIACENZA, sono ammessi gli ombrelloni sopra descritti. Colori consentiti preferibilmente chiari o pastello.
- b) **ARTIGIANATO ALIMENTARE:** Sono ammesse **perimetrazioni a due ali laterali** con accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade carrabili. Come sistema di ombreggiamento è ammesso l'installazione di una tenda a sbalzo lineare o con supporti ancorati a terra, non curva, per i dehor IN ADIACENZA, mentre per i dehor NON IN ADIACENZA, sono ammessi gli ombrelloni sopra descritti.

TIPOLOGIA 3: STRUTTURATA

In tale tipologia oltre agli arredi, ombreggianti, perimetrazioni e pedane sopra descritti sono ammessi:

1. OMBREGGIANTI CONSENTITI

a) COPERTURE DEHOR NON IN ADIACENZA

- Moduli di pianta quadrata o rettangolare con struttura metallica o in legno di semplice disegno. La struttura di sostegno dovrà essere dello stesso materiale e finitura delle perimetrazioni. Copertura del tipo con soffitto piano;
- Pergole Bioclimatiche;
- Le coperture possono essere nei seguenti materiali:
 - in tela antipioggia, colori consentiti preferibilmente chiari o pastello. Non sono consentite coperture a disegni;
 - Vetro non colorato;
 - Rame;

- Pannelli rigidi opportunamente schermati con fasce a bordatura del perimetro dello stesso materiale della struttura.

2. PERIMETRAZIONI CONSENTITE

Geometrie delle perimetrazioni:

Dehor NON in adiacenza:

- mediante perimetrazione su 3 lati;
- mediante delimitazione su 4 lati con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors.

Tipologie delle perimetrazioni:

- a) Pannelli interamente vetrati e apribili del tipo “VEPA” di altezza pari alla struttura del Dehor. Tale perimetrazione non potrà mai configurare un volume chiuso.

3. LIMITAZIONI PER LE ATTIVITÀ DIVERSE DAL PUBBLICO ESERCIZIO

- a) **ESERCIZIO COMMERCIALE:** per tali attività non è consentita l’installazione di dehors di **TIPOLOGIA STRUTTURATA**.
- b) **ARTIGIANATO DI SERVIZIO:** per tali attività non è consentita l’installazione di dehors di **TIPOLOGIA STRUTTURATA**.

SCHEMA RIEPILOGATIVO - Tipologie di dehor - AMBITO II : restante parte del territorio

ESERCIZIO COMMERCIALE (vendita di merci alimentari e non)		
TIPOLOGIA 1: SEMPLICE	TIPOLOGIA 2: COMPLESSA	TIPOLOGIA 3: STRUTTURATA
ARREDI: semplici espositori	ARREDI: semplici espositori	NON AMMESSA
PERIMETRAZIONI: non ammesse	PERIMETRAZIONI: ammesse e definite dal relativo paragrafo dell'art.49 LIMITAZIONI per TIPOLOGIA 2	
	OMBREGGIANTI IN ADIACENZA: Tenda a sbalzo lineare, non curva, con eventuali piedini d'appoggio, in tessuto o PVC, colori chiari o pastello	
	OMBREGGIANTI NON IN ADIACENZA: Ombrelloni del tipo a palo centrale o a supporto laterale	
	PEDANE: installazione esclusa	
POSIZIONE: in adiacenza e non in adiacenza	POSIZIONE: in adiacenza e non in adiacenza	

ARTIGIANATO ALIMENTARE (friggitorie, pizzerie al taglio, gelaterie, panifici, ecc.)		
TIPOLOGIA 1: SEMPLICE	TIPOLOGIA 2: COMPLESSA	TIPOLOGIA 3: STRUTTURATA
ARREDI: piani di appoggio e sedute non abbinate e non abbinabili. All'interno dell'area autorizzata sono ammessi massimo n.4 piani con sedute abbinate da marzo ad ottobre, (metallo/legno/plastica)	ARREDI: piani di appoggio e sedute non abbinate e non abbinabili. All'interno dell'area autorizzata sono ammessi massimo n.4 piani con sedute abbinate da marzo ad ottobre, (metallo/legno/plastica)	NON AMMESSA
PERIMETRAZIONI: non ammesse	PERIMETRAZIONI: ammesse e definite dal relativo paragrafo dell'art.49 LIMITAZIONI per TIPOLOGIA 2	
OMBREGGIANTI IN ADIACENZA: Tenda a sbalzo lineare, non curva, in tessuto con eventuali piedini d'appoggio, in tessuto o PVC, colori chiari o pastello	OMBREGGIANTI IN ADIACENZA: Tenda a sbalzo lineare, non curva, in tessuto con eventuali piedini d'appoggio, in tessuto o PVC, colori chiari o pastello	
OMBREGGIANTI NON IN ADIACENZA: Ombrelloni a palo centrale o supporto laterale, colori chiari o pastello	OMBREGGIANTI NON IN ADIACENZA: Ombrelloni a palo centrale o supporto laterale, colori chiari o pastello	
	PEDANE: installazione esclusa	
POSIZIONE: in adiacenza/non in adiacenza	POSIZIONE: in adiacenza/non in adiacenza	

PUBBLICO ESERCIZIO (bar, ristoranti, ecc.)		
TIPOLOGIA 1: SEMPLICE	TIPOLOGIA 2: COMPLESSA	TIPOLOGIA 3: STRUTTURATA
ARREDI: tavoli e sedie (metallo/legno/plastica)	ARREDI: tavoli e sedie (metallo/legno/plastica)	ARREDI: tavoli e sedie (metallo/legno/plastica)
PERIMETRAZIONI: non previste	PERIMETRAZIONI: ammesse e definite dal relativo paragrafo dell'art.49 per TIPOLOGIA 2	PERIMETRAZIONI: ammesse e definite dal relativo paragrafo dell'art.49 per TIPOLOGIA 3
OMBREGGIANTI IN ADIACENZA: Tenda a sbalzo lineare, non curva, in tessuto con eventuali piedini d'appoggio, in tessuto o PVC, colori chiari o pastello	OMBREGGIANTI IN ADIACENZA: Tenda o Pergo/Tenda a sbalzo lineare, non curva, con eventuali piedini d'appoggio, in tessuto o PVC, colori chiari o pastello	
OMBREGGIANTI NON IN ADIACENZA: Ombrelloni a palo centrale o supporto laterale, colori chiari o pastello	OMBREGGIANTI NON IN ADIACENZA: Ombrelloni a palo centrale o supporto laterale colori chiari o pastello, Strutture di copertura a vela	OMBREGGIANTI NON IN ADIACENZA: Moduli a pianta quadrata o rettangolare Pergole Bioclimatiche Materiali: Telo antipioggia colori chiari o pastello Vetro colorato Rame Pannelli rigidi schermati
	PEDANE: non in adiacenza, richiesta da valutare se in adiacenza	PEDANE: non in adiacenza, richiesta da valutare se in adiacenza
POSIZIONE: in adiacenza/non in adiacenza	POSIZIONE: in adiacenza/non in adiacenza	POSIZIONE: non in adiacenza

TITOLO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI

L'entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale, introdotto dall'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha avviato una profonda revisione del sistema di gestione della pubblicità esterna e del servizio delle pubbliche affissioni, in precedenza disciplinato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

In particolare, il comma 836 dell'articolo 1 della citata legge stabilisce che:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 (termine poi prorogato al 1° dicembre 2021), è soppresso l'obbligo per i comuni di istituire il servizio delle pubbliche affissioni previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di affiggere manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione degli stessi sui siti internet istituzionali. I comuni sono comunque tenuti a garantire l'affissione, da parte dei cittadini, di manifesti aventi finalità sociali e privi di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati.”

Il Comune di Comacchio ha inserito nel Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 e ss. il Titolo III ove vengono disciplinate le Pubbliche Affissioni.

In tale contesto, l'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti per le Pubbliche Affissioni assume particolare rilievo, in quanto consente di adeguare la pianificazione comunale alle nuove disposizioni legislative, assicurando al contempo una gestione ordinata, trasparente e coerente con i principi di decoro urbano e tutela del territorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano trova fondamento nei seguenti principali riferimenti legislativi e regolamentari:

1. **D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 50:** Disciplina originaria dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, contenente i principi di base relativi al servizio e alla sua organizzazione (in particolare gli articoli 18–22).
2. **Regolamento comunale:** Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni attualmente superato dal Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 84/2020 e n. 32/2022, in attuazione della Legge 160/2019.
3. **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada):** Rilevante per gli aspetti concernenti la collocazione, la visibilità e la sicurezza degli impianti pubblicitari, come disciplinato dall'articolo 23 e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992).

OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano rappresenta lo strumento tecnico e programmatico attraverso il quale il Comune intende assicurare la continuità del servizio di pubbliche affissioni nelle forme compatibili con la normativa vigente, preservando la funzione sociale e comunicativa di tale servizio e garantendo una gestione efficiente, sostenibile e rispettosa del contesto urbano.

Il Piano Generale degli Impianti per le Pubbliche Affissioni si propone di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

1. **Adeguamento normativo:** Allineare la pianificazione e la gestione del servizio alle disposizioni introdotte dalla Legge 160/2019 e al nuovo regime del Canone Unico Patrimoniale.
2. **Garanzia di accesso per finalità sociali:** Assicurare alla cittadinanza spazi adeguati per l'affissione di manifesti a carattere sociale, culturale e non economico, nel rispetto dei principi di equità e fruibilità pubblica.
3. **Gestione ordinata e trasparente:** Definire criteri chiari per la distribuzione e la manutenzione degli impianti, promuovendo un uso razionale del suolo e il rispetto del decoro urbano.
4. **Tutela del territorio e del paesaggio urbano:** Garantire un equilibrio tra esigenze comunicative, sicurezza della circolazione stradale e qualità estetica degli spazi pubblici.

ARTICOLO 50 – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Le richieste di affissione dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica all'Ufficio Tributi del Comune di Comacchio, al seguente indirizzo: **canoneunico@comune.comacchio.fe.it**.
- Le affissioni saranno autorizzate in relazione alle disponibilità effettive e secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
- Si specifica che **non è consentita la scelta della posizione delle affissioni all'interno del territorio comunale**, che verrà determinata d'ufficio in base alle esigenze organizzative e alle disponibilità degli spazi.

L'elenco delle vie con le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni è riportato all'ALLEGATO 3.

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 51 – Norme finali e transitorie

1. Tutti i mezzi pubblicitari, i dehors e le occupazioni di suolo con arredi, attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo, dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Piano a seguito della scadenza dell'Autorizzazione. Tale prescrizione, per le tende esistenti, i mezzi pubblicitari e i Dehor, dovrà essere ottemperata alla prima necessità di sostituzione del manufatto.
2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle relative sanzioni. Degli obblighi previsti dal presente articolo si provvederà a darne ampia divulgazione nei modi più opportuni.
3. Le disposizioni del presente Piano si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
4. Le strutture ed i manufatti disciplinati dal presente Piano che risultano essere stati precedentemente autorizzati con **SCIA o altro titolo abilitativo**, dovranno comunque presentare istanza di autorizzazione conformi al presente Piano, sia per i mezzi pubblicitari, sia per i dehors occupanti suolo pubblico o privato ad uso pubblico visibile dalla strada.
5. È fatta sempre salva la possibilità di revocare le autorizzazioni su suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (es. per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale, con particolare riguardo al transito di disabili, o ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.
6. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia di edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza nonché quelle per la sicurezza stradale.
7. Conseguentemente al rilascio dell'Autorizzazione, la comunicazione di ampliamento della superficie commerciale da presentare ai competenti uffici comunali spetta al titolare dell'atto stesso.
8. Per quanto attiene i progetti di dehors in Ambito II, nel caso in cui vengano presentate proposte di riqualificazione urbana, inerenti interi prospetti di edificato, l'Amministrazione potrà valutare l'eventuale rilascio di autorizzazione anche per quei dehors non ricadenti nelle casistiche illustrate all'interno del Piano.

9. Il progetto di dehor inserito all'interno di un contesto condominiale in cui sono presenti altri esercizi commerciali e/o pubblici esercizi, che comporti la modifica all'aspetto esteriore del fabbricato, dovrà garantire l'unitarietà progettuale ed uniformarsi il più possibile al contesto preesistente.
10. Su istanza dei soggetti interessati, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere approvati specifici progetti definiti "speciali", i quali si discostano da quanto previsto dal presente Piano per quanto al solo aspetto estetico, ma che dimostrano un arricchimento migliorativo del contesto comunale e ritenuti quindi di significativo interesse pubblico. Si considerano iniziative di interesse pubblico quelle che promuovono le eccellenze del territorio, l'aumento dell'attrattività e la frequentazione del comune. Di regola, i "progetti speciali" saranno valutati dalla Giunta Comunale entro 4 mesi dalla presentazione dell'istanza completa di tutti i suoi elementi. Il procedimento di rilascio della rispettiva autorizzazione sarà avviato solo a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto presentato ai sensi del comma 9 del presente articolo e si concluderà entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di tipo ordinario. Il rilascio del titolo sarà condizionato all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Giunta Comunale, fatte salve le autorizzazioni previste dagli art. 21 e 106 del D.Lgs 42/2004 e tutti gli atti presupposti qualora previsti.

ARTICOLO 52 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Piano si fa riferimento al D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., agli art. 16, 17, 18 della Legge 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ed ai vigenti Regolamenti comunali in materia edilizia, commerciale, per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e di Polizia Urbana.

ARTICOLO 53 – Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore, il 01/01/2026, dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce e abroga ogni altra precedente regolamentazione comunale per la materia disciplinata.

ALLEGATI

Gli elaborati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano:

- L'elenco delle vie del territorio Comunale dove l'installazione dei cartelli pubblicitari è limitata (**ALLEGATO 1**);
- Norme regolamentari a tutela del decoro urbano di Viale Carducci e Viale delle Querce a Lido Degli Estensi (**ALLEGATO 2**);
- Piano Generale Pubbliche Affissioni (**ALLEGATO 3**);
- Immagini di riferimento mezzi pubblicitari (**ALLEGATO 4**);

Cartografia:

- **TAV.1** - AMBITO I CENTRO STORICO DI COMACCHIO;
- **TAV.2** - AMBITO II: RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE;
- **TAV.3** - ART.30 DEL PTCP - DIVIETO INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE.

ALLEGATO 1

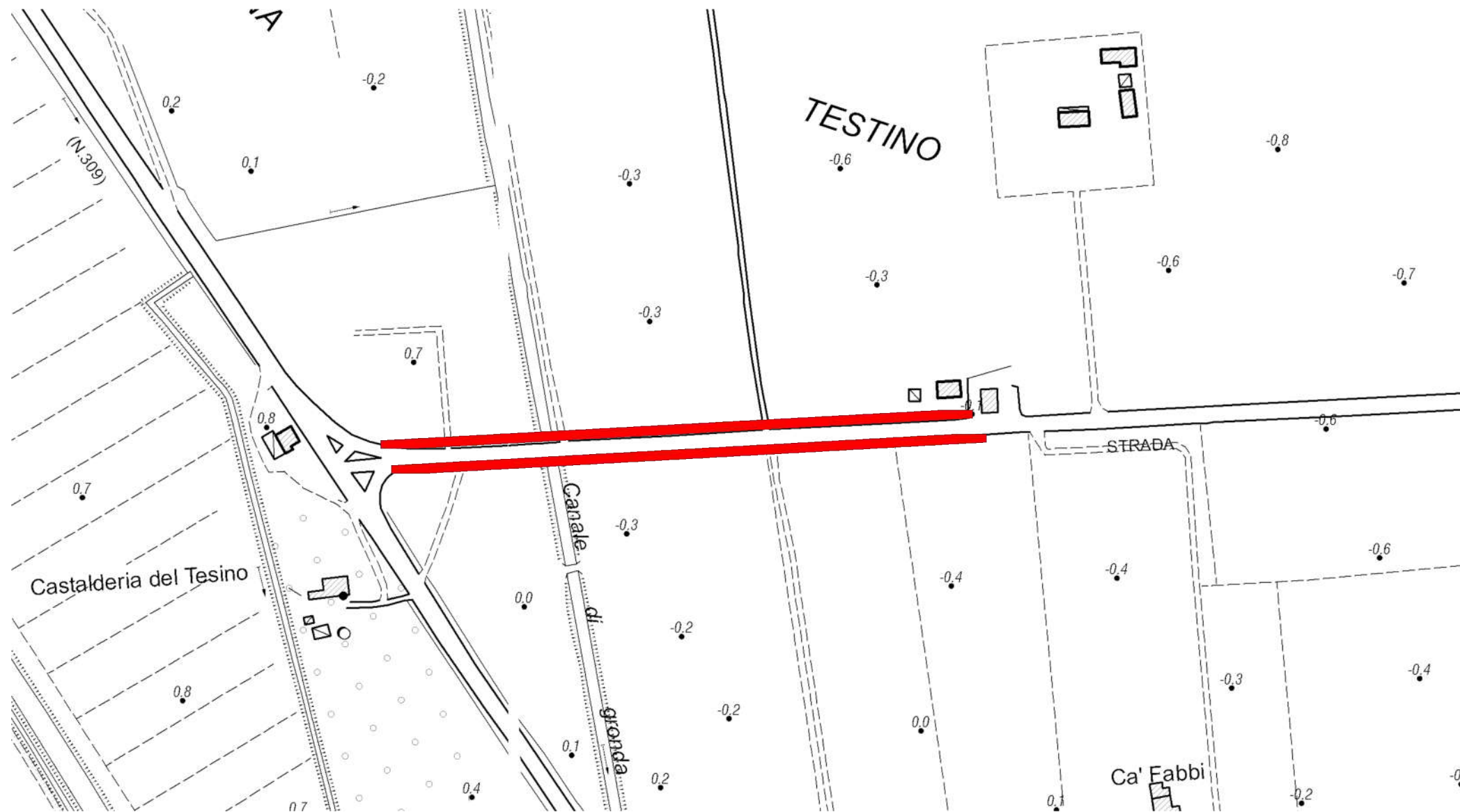
ELENCO VIE DEL TERRITORIO COMUNALE CON INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI LIMITATA

ALLEGATO 1

ELABORATO E01

VIALE DEI CONTINENTI - LIDO DELLE NAZIONI

Ammessa l'installazione di "cartelli pubblicitari" lungo il lato dx/sx, direzione S.S. 309, dopo la stazione di servizio.

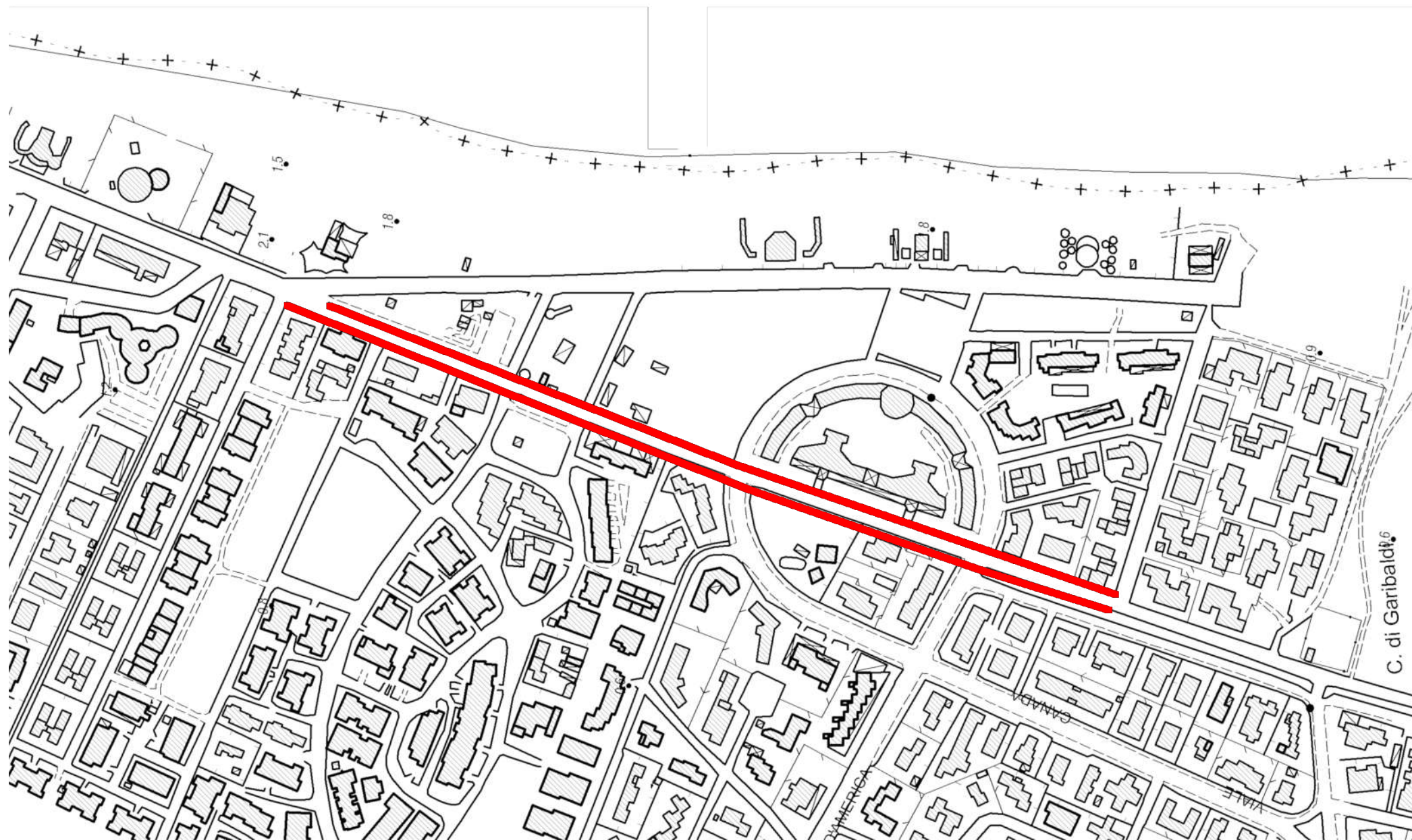


ALLEGATO 1

ELABORATO E02

LUNGOMARE ITALIA - LIDO DELLE NAZIONI

Ammissa l'installazione di "cartelli pubblicitari" dal civico 89 a Viale Afghanistan.

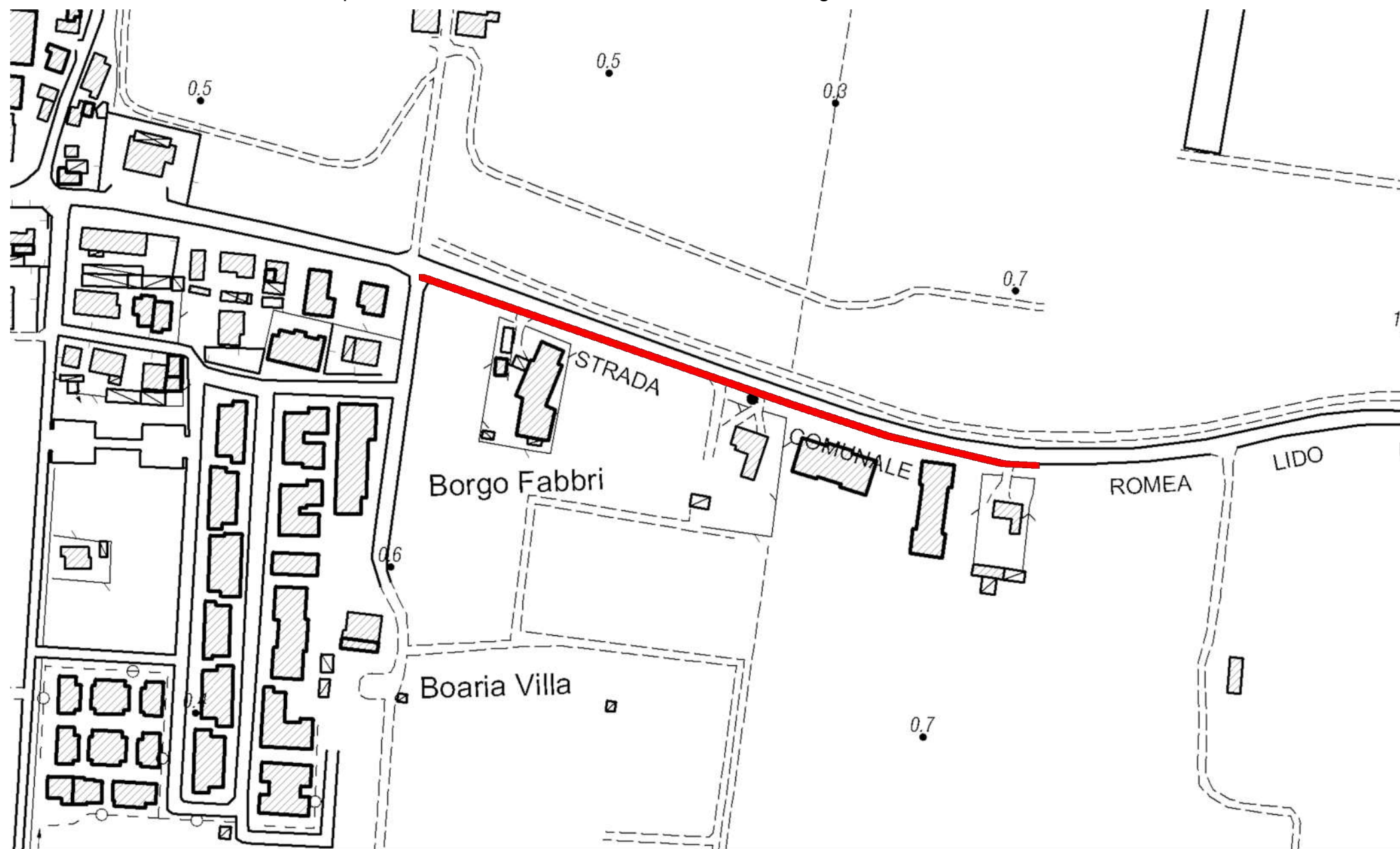


ALLEGATO 1

ELABORATO E03

VIALE LIDO DI POMPOSA - SAN GIUSEPPE

Ammissa l'installazione di "cartelli pubblicitari" sul lato dx, direzione mare, da via Borgata Villa al civico n.100.

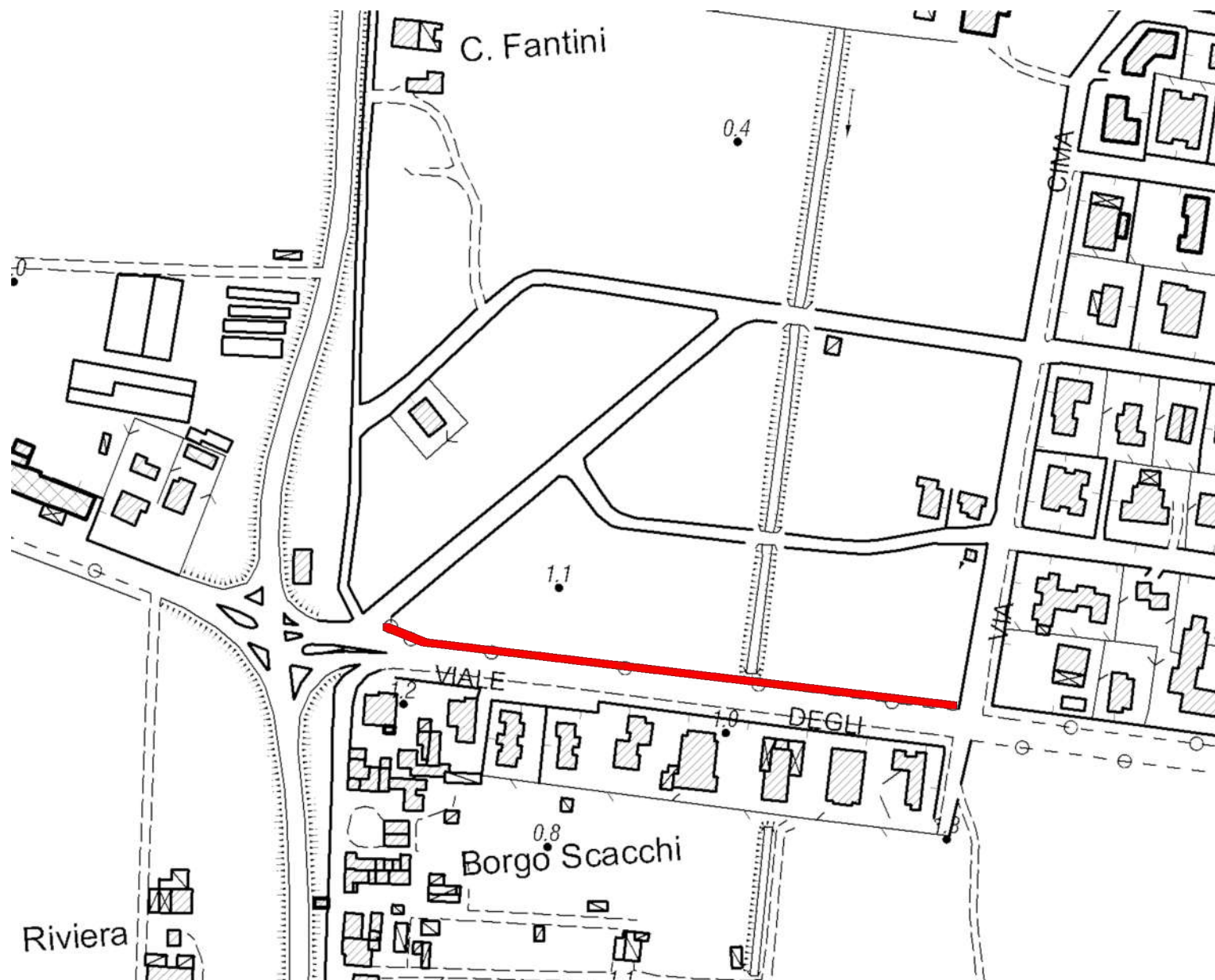


ALLEGATO 1

ELABORATO E04

VIALE DEGLI SCACCHI - LIDO DEGLI SCACCHI

Ammissa l'installazione di "cartelli pubblicitari" sul lato sx, direzione mare, da Strada Acciaioli a Cima Vignola.

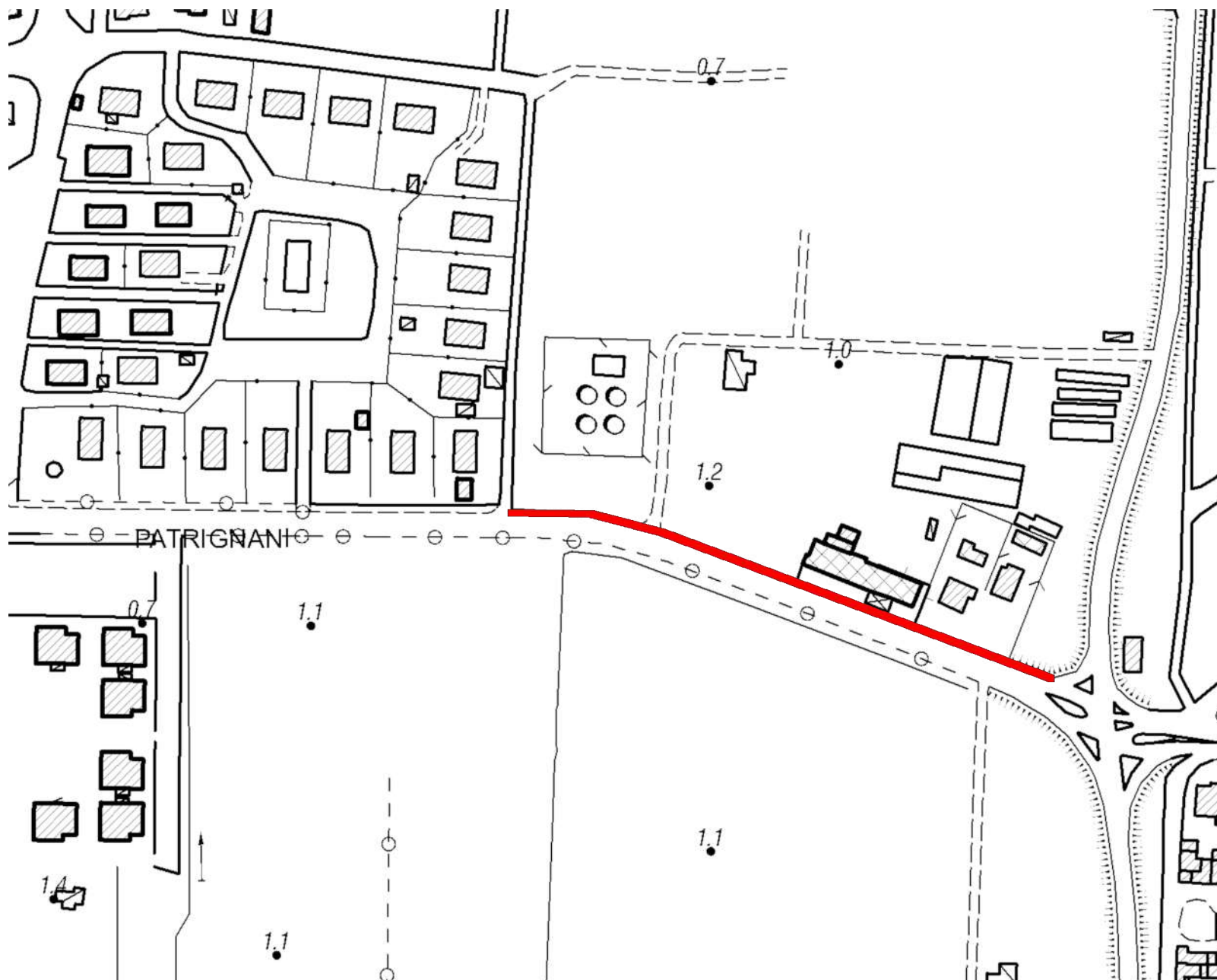


ALLEGATO 1

ELABORATO E05

VIALE LEONIDA PATRIGNANI - LIDO DEGLI SCACCHI

Ammissa l'installazione di "cartelli pubblicitari" sul lato sx, direzione mare, da intersezione con Via Vega a Strada Acciaioli.

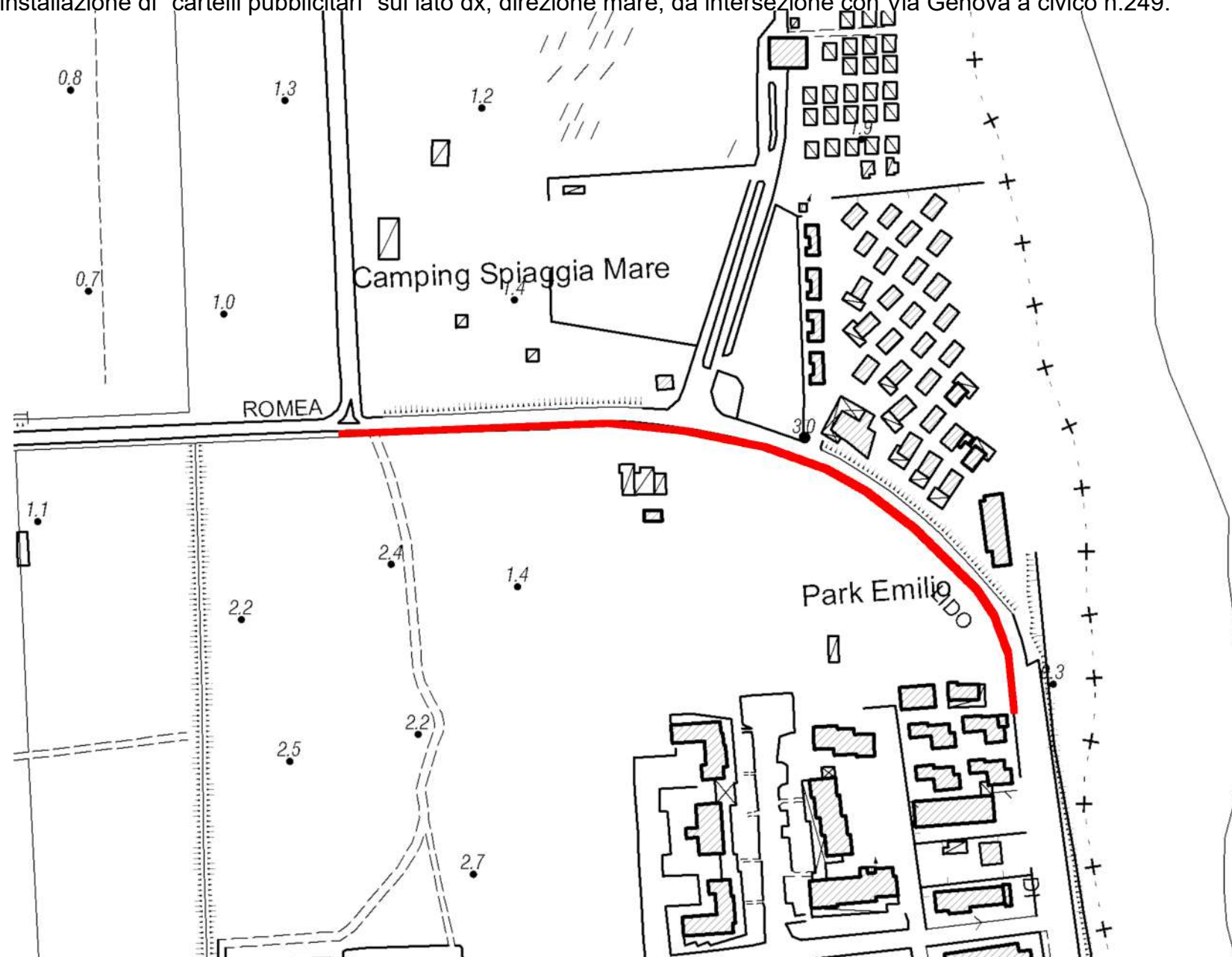


ALLEGATO 1

ELABORATO E06

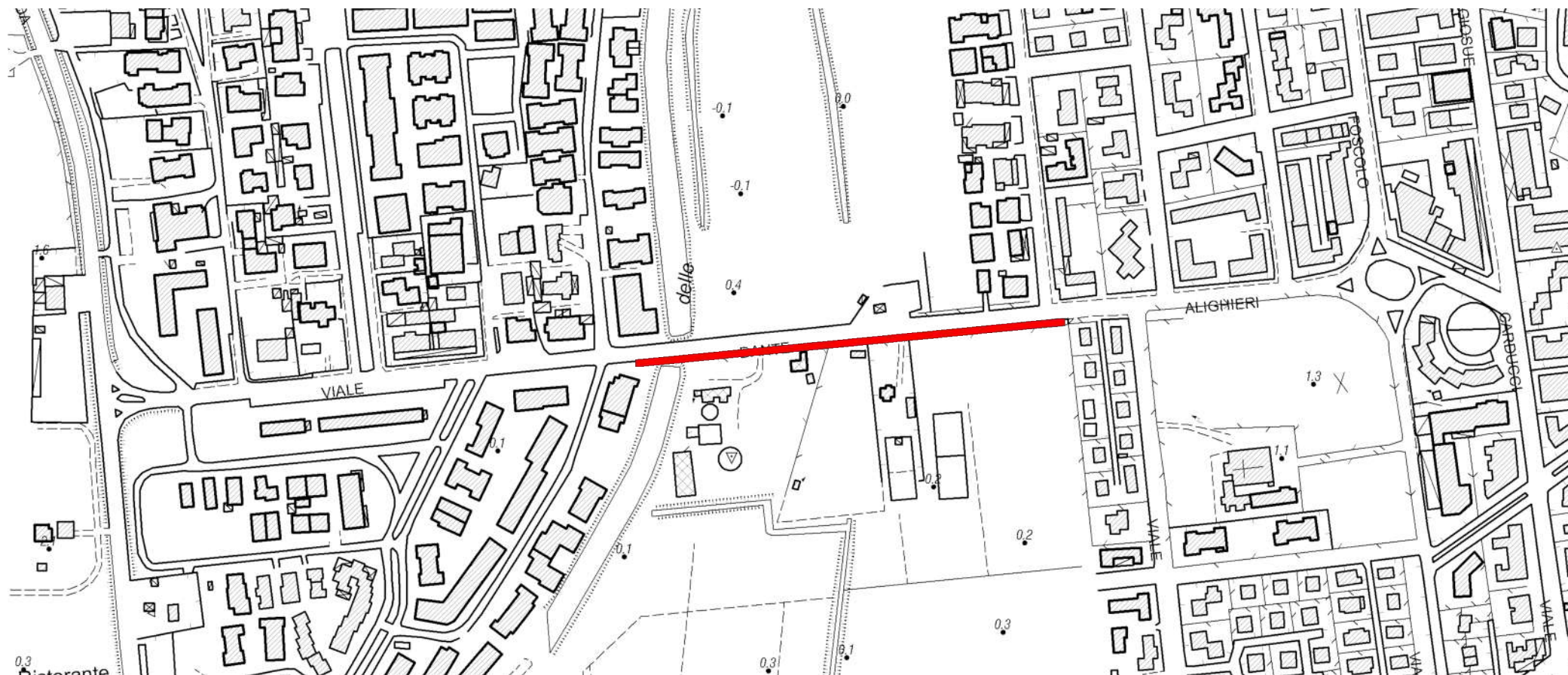
VIALE DEI MILLE - PORTO GARIBALDI

Ammissa l'installazione di "cartelli pubblicitari" sul lato dx, direzione mare, da intersezione con Via Genova a civico n.249.



ELABORATO E07

Ammessa l'installazione di "cartelli pubblicitari" sul lato dx, direzione mare, da civico n.61 a Via G.Verga.

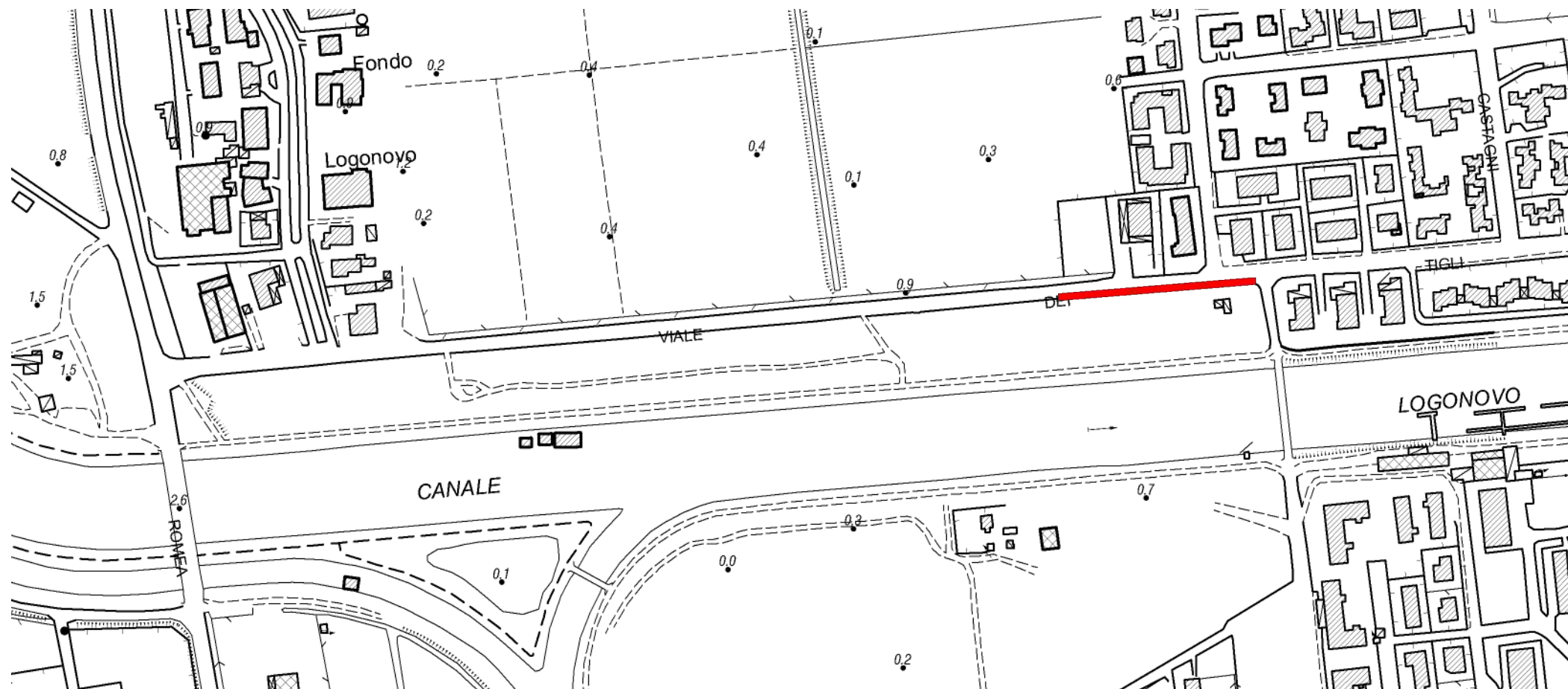


ALLEGATO 1

ELABORATO E08

VIALE DEI TIGLI - LIDO DEGLI ESTENSI

Ammissa l'installazione di "cartelli pubblicitari" sul lato dx, direzione mare, da civico n.66 a Via G. Boldini.

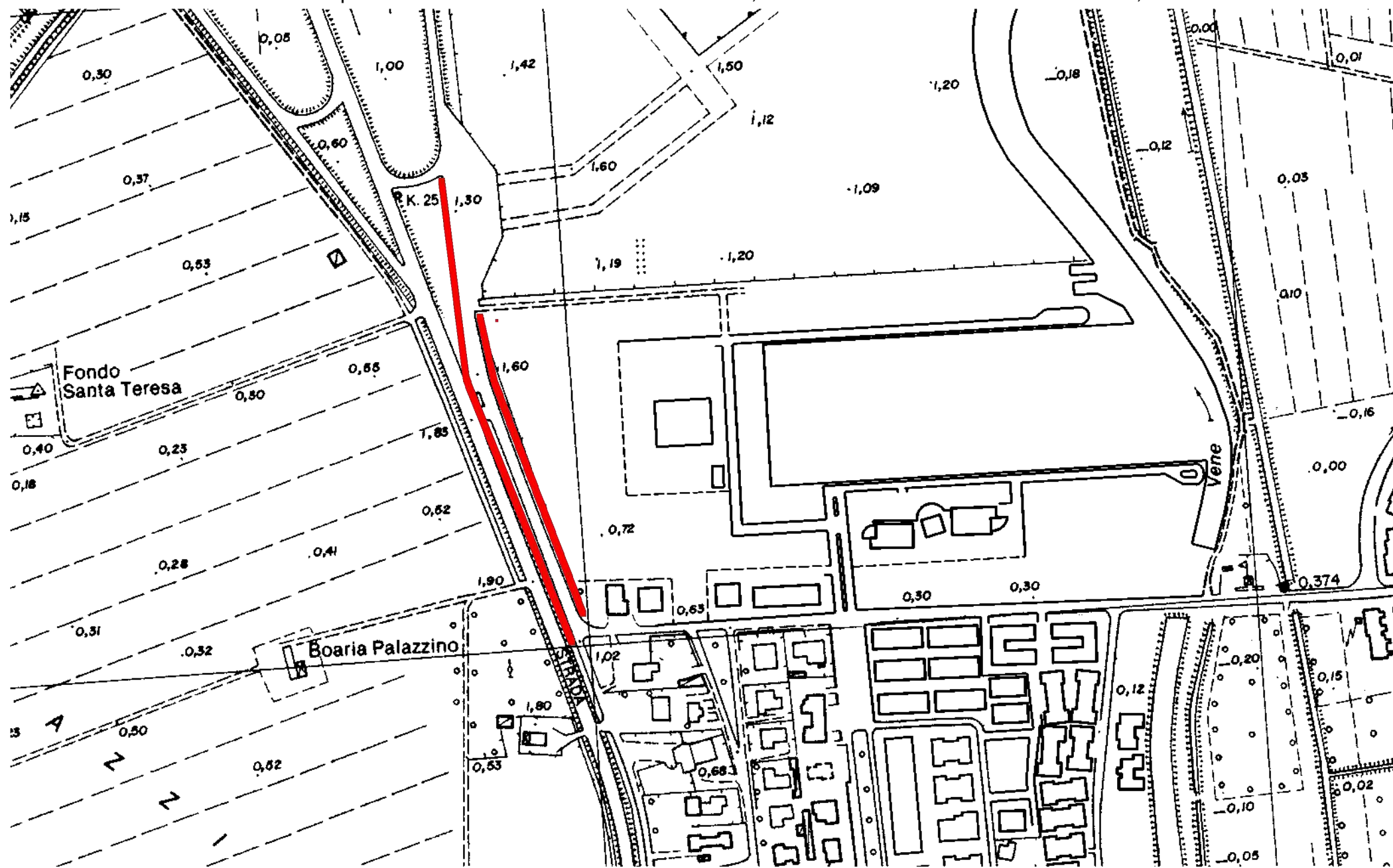


ALLEGATO 1

ELABORATO E09

VIA CAGLIARI - LIDO DEGLI ESTENSI

Ammissa l'installazione di "cartelli pubblicitari" su ambo i lati in direzione mare, dallo svincolo in entrata alla S.S. n. 309;



ALLEGATO 1

ELABORATO E10

VIALE DEGLI ETRUSCHI - LIDO DI SPINA

Ammissa l'installazione di "cartelli pubblicitari" sul lato sx, direzione mare, da Via G. Verdi a Viale R. Sanzio.



ALLEGATO 2

NORME REGOLAMENTARI A TUTELA DEL DECORO URBANO DI VIALE CARDUCCI E VIALE DELLE QUERCE A LIDO DEGLI ESTENSI

Indice

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	2
ARTICOLO 2 - ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DEI LOCALI.....	2
ARTICOLO 3 - ESPOSITORI ESTERNI.....	2
ARTICOLO 4 - TENDE, TENDONI E SIMILARI.....	3
ARTICOLO 5 - MANUTENZIONE TENDE E SERRANDE.....	3
ARTICOLO 6 - ACCESSIBILITÀ AI LOCALI.....	3
ARTICOLO 7 - ESPOSIZIONE ESTERNA DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE.....	3
ARTICOLO 8 - DECORO E PULIZIA.....	4
ARTICOLO 9 – DIVIETI.....	4
ARTICOLO 10 - VIGILANZA E SANZIONI.....	5
ARTICOLO 11 – RINVIO.....	5

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Allegato introduce, nell'esercizio delle attività commerciali, del settore alimentare e non alimentare e nell'esercizio delle attività artigianali, i principi e i criteri volti al miglioramento dell'ambiente urbano di Viale Carducci e Viale delle Querce, dall'intersezione con Viale dei Tigli fino a Viale Manzoni, a Lido degli Estensi.

Finalità del presente allegato è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, prescrivendo divieti e obblighi che incentivino forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

ARTICOLO 2 - ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DEI LOCALI

L'esposizione di merci nell'area esterna agli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico o area privata ad uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale come normato agli articoli 48 e seguenti.

1. L'esposizione esterna è consentita prospiciente l'attività nella misura massima pari a due volte e mezza dell'area di vendita interna e comunque per una profondità massima di metri 5 a partire dal filo muro o fine del portico prospiciente l'esercizio, purché venga sempre garantita in ogni momento una zona libera per la circolazione dei pedoni sul marciapiede, larga non meno di 2 metri.
2. È consentita l'occupazione di suolo pubblico, per un massimo inderogabile di 50 mq, necessario per raggiungere la profondità massima consentita, previa richiesta di autorizzazione e pagamento del relativo canone.
3. La larghezza dell'area espositiva sarà corrispondente a quella del fronte dell'esercizio, estensioni maggiori saranno autorizzate previo nulla osta del confinante e per non più del 30 % del fronte stesso.
4. Qualora l'occupazione sia autorizzata con tende ombreggianti con piedini, i lati confinanti tra diverse attività dovranno essere lasciati liberi.
5. L'esposizione nello spazio concesso dovrà essere ordinata e consona alla fruibilità delle persone disabili (come previsto dalla normativa vigente).

ARTICOLO 3 - ESPOSITORI ESTERNI

1. Tutti gli espositori/contenitori dovranno essere di materiale idoneo e resistente e collocati in modo tale che ne sia assicurata la stabilità. In particolare è vietato l'utilizzo di scatoloni di cartone e di bancali ("pallet") in legno grezzo.

2. Gli accessori espositivi quali carrelli, manichini, vetrinette ed espositori si dovranno attenere alle seguenti misure: altezza di metri 1,85 per il primo metro utile di occupazione suolo e di metri 1,50 per i restanti.

ARTICOLO 4 - TENDE, TENDONI E SIMILARI

1. Le tende parasole di nuova installazione dovranno essere di colore chiaro, preferibilmente RAL 9001.
2. Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate per profilo, altezza da terra e materiale e dovranno essere comunque tutte costantemente sottoposte al lavaggio.
3. Per ragioni di arredo urbano, di sicurezza e di decoro l'Autorità competente può disporre la sostituzione/smontaggio di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
4. E' tollerato il mantenimento di tende tendoni e similari difformi da quanto prescritto al capoverso precedente fino al momento in cui si proceda alla loro sostituzione.

ARTICOLO 5 - MANUTENZIONE TENDE E SERRANDE

1. I gestori di attività economiche devono mantenere in buona e decorosa condizione tutti gli elementi degli immobili esterni o comunque esposti alla pubblica vista (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, insegne ecc.).
2. Il lavaggio e la pulitura delle serrande collocate all'esterno dei negozi e delle attività commerciali deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 06:00 alle ore 08:00.

ARTICOLO 6 - ACCESSIBILITÀ AI LOCALI

1. I vari espositori/contenitori con la merce dovranno essere debitamente allineati in modo da lasciare liberi dei corridoi per l'agevole passaggio della clientela.
2. Il percorso principale di accesso al locale di esercizio dell'attività dovrà essere lasciato libero per una larghezza minima di centimetri 120 in modo tale da consentire il passaggio di due persone, di cui una su sedia a ruote.
3. I corridoi di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere mantenuti costantemente puliti e liberi da qualsiasi ingombro.

ARTICOLO 7 - ESPOSIZIONE ESTERNA DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE

1. Le attività che pongono in vendita generi alimentari e bevande, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al vigente regolamento comunale di igiene alimenti e bevande, ed inoltre:

- prodotti alimentari non confezionati non possono essere esposti in spazi esterni al negozio, salvo quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o depellamento (esempio frutta e verdura);
- le merci non possono essere collocate direttamente sul pavimento, ma da esso sollevate almeno di 30 centimetri.

ARTICOLO 8 - DECORO E PULIZIA

1. Per rispetto della città, del viale e di coloro che abitano o svolgono la loro attività, è vietato impegnare il suolo pubblico con materiale di rifiuto/cartoni prima ed oltre l'orario utile alla sua rimozione secondo i termini prescritti dal gestore dei rifiuti urbani.
2. Non è consentito utilizzare bidoni/cestini pubblici disposti lungo il viale ad uso privato delle attività commerciali.
3. È fatto divieto, per i mesi di chiusura delle attività stagionali, lasciare a vista in prossimità dei locali: mobili, carrelli, pannelli pieghevoli e in genere tutti gli oggetti utili allo svolgimento della propria attività, per il rispetto delle attività che restano aperte tutto l'anno, dei fruitori del viale e del decoro dello stesso.
4. Non sarà permesso oscurare le vetrine con fogli di giornale, vernici bianche e ogni altra forma non consona al decoro del viale. Si suggerisce, al contrario, l'applicazione di pellicole o decori adesivi a vetro o su pannelli (anche gigantografie) con immagini che siano di decoro per il viale.

ARTICOLO 9 – DIVIETI

È assolutamente vietato:

- Occupare il suolo pubblico, privato ad uso pubblico ed aree private aperte oltre lo spazio autorizzato con carrelli espositivi, cesti, manichini, fioriere, vasi, cartelli pubblicitari, bidoni dei rifiuti, giochi, distributori di ogni natura, loghi dei negozi, totem, lavagne eccetera;
- Appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle tende, tendoni, alle colonne e/o muri esterni dei fabbricati, alle porte d'ingresso degli esercizi, nella parte esterna delle vetrine, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica stradale, alle insegne;
- Utilizzare per l'illuminazione dello spazio espositivo esterno modalità non idonee alle vigenti regole in materia di sicurezza;
- Accantonare all'esterno dei negozi: casse, banchi, gabbie di frutta vuote, cartoni, come pure è vietato attaccare sui muri all'esterno dei negozi, manifesti pubblicitari, prezziari eccetera;

- Coprire la merce con teli o appendere teli alla tenda parasole (se a ciò non predisposta) per aumentare la zona d'ombra e posizionare tende divisorie tra un'attività e l'altra (nonché calare tende parasole nelle attività situate in prossimità degli incroci per ragioni di sicurezza stradale);
- Collocare la merce direttamente a terra. La stessa dovrà essere ordinatamente collocata in appositi espositori (carrelli, scaffali o simili) o all'interno di ceste/contenitori, fatta eccezione per gli oggetti che, per il loro utilizzo o le loro dimensioni, devono necessariamente stare a terra (ad esempio: cicli, tricicli, monopattini e similari, valigie, vasi e ceste di grandi dimensioni);

ARTICOLO 10 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Le violazioni al presente Allegato, se non già sanzionate ai sensi di altra disposizione di legge o di regolamento, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 così come previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267.
2. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge numero 689 del 24 novembre 1981 la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 16.

ARTICOLO 11 – RINVIO

Per tutti gli aspetti non disciplinati e per le prescrizioni generali inerenti il decoro, la pulizia e l'igiene delle aree all'aperto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, con particolare riferimento a: Codice della Strada, regolamento edilizio, regolamento di polizia urbana, regolamento di igiene e alimenti, regolamento per l'applicazione Canone Unico Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria e per l'occupazione del suolo pubblico.

ALLEGATO 3

PIANO GENERALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DECRETO LEGISLATIVO N. 507 DEL 15/11/1993 E S.M.I.

NOTA: L'elenco proposto non è esaustivo ed è soggetto a modifiche.



COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI COMACCHIO (01.09.2025)

N.	ZONA	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	MISURE	TIPOLOGIA	FORMATI	N. SPAZI	MQ.
1	COMACCHIO	VIA MARCONI 1	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
2	COMACCHIO	VIA MARCONI 2	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
3	COMACCHIO	VIA SPINA 1	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
4	COMACCHIO	VIA SPINA 2	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
5	COMACCHIO	VIA FATTIBELLO 1	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
6	COMACCHIO	VIA FATTIBELLO 2	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
7	COMACCHIO	VIA PAISOLO	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
8	COMACCHIO	VIA PAISOLO 1	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
9	COMACCHIO	VIA PAISOLO 2	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
10	COMACCHIO	VIA MARANO	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
11	COMACCHIO	VIA MARINA	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
12	COMACCHIO	VIA FATTIBELLO (new)	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
13	COMACCHIO	VIA SQUERO	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
14	COMACCHIO	VIALE MARGHERITA	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6

15	LIDO DI POMPOSA	VIALE ALPI CENTRALI	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
16	LIDO DI POMPOSA	VIALE MARE ADRIATICO 1	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
17	LIDO DI POMPOSA	VIALE MARE ADRIATICO 2	VERTICALE	140X200	MONOFACCIALE	70X100	4	2,8
18	LIDO ESTENSI	V.LE PASCOLI 1	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
19	LIDO ESTENSI	V.LE PASCOLI 2	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
20	LIDO ESTENSI	V.LE DEI PINI 1	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
21	LIDO ESTENSI	V.LE DEI PINI 2	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
22	LIDO ESTENSI	V.LE DEI PINI 3	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
23	LIDO ESTENSI	V.LE DEI PINI 4	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
24	LIDO ESTENSI	V.M.M.BOIARDO	VERTICALE	70X100	BIFACCIALE	70X100	2	1,4
25	LIDO ESTENSI	V.M.M.BOIARDO	VERTICALE	70X100	BIFACCIALE	70X100	2	1,4
26	LIDO ESTENSI	V.M.M.BOIARDO	VERTICALE	70X100	BIFACCIALE	70X100	2	1,4
27	LIDO ESTENSI	VIALE MANZONI	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
28	LIDO NAZIONI	VIALE STATI UNITI	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
29	LIDO NAZIONI	V.LE SVEZIA	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
30	LIDO NAZIONI	V.LE LUGOMARE ITALIA 3	VERTICALE	140X200	MONOFACCIALE	70X100	4	2,8
31	LIDO NAZIONI	V.LE LUGOMARE ITALIA 4	VERTICALE	140X200	MONOFACCIALE	70X100	4	2,8
32	LIDO NAZIONI	V.LE LUGOMARE ITALIA 5	VERTICALE	140X200	MONOFACCIALE	70X100	4	2,8
33	LIDO SCACCHI	V.LE DEGLI SCACCHI 1	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
34	LIDO SCACCHI	V.LE DEGLI SCACCHI 2	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
35	LIDO SCACCHI	VIALE ALPI CENTRALI 1	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6

36	LIDO SCACCHI	VIALE ALPI CENTRALI 2	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
37	LIDO SCACCHI	VIALE MARE JONIO	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
38	LIDO SPINA	P.LE CARAVAGGIO	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
39	LIDO SPINA	P.LE CARAVAGGIO	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
40	LIDO SPINA	V.LE LEONARDO	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
41	LIDO SPINA	VIA DELLE ACACIE 1	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
42	LIDO SPINA	VIA DELLE ACACIE 2	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
43	LIDO SPINA	VIA DELLE ACACIE 3	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
44	LIDO VOLANO	P.LE SPIAGGIA	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
45	LIDO VOLANO	P.LE SPIAGGIA	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
46	PORTO GARIBALD	VIA MARINA	POSTER	600X300	MONOFACCIALE	600X300	1	18
47	PORTO GARIBALD	VIA LA MARMORA 1	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
48	PORTO GARIBALD	VIA LA MARMORA 2	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
49	PORTO GARIBALD	V.LE NINO BONNET 1	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
50	PORTO GARIBALD	V.LE NINO BONNET 3	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
51	PORTO GARIBALD	V.LE NINO BONNET 4	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
52	PORTO GARIBALD	V.LE NINO BONNET 5	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
53	PORTO GARIBALD	V.LE NINO BONNET 6	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
54	PORTO GARIBALD	V.LE NINO BONNET 7	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
55	PORTO GARIBALD	V.LE NINO BONNET 8	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
56	PORTO GARIBALD	VIA MAMELI 1	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6

57	PORTO GARIBALD	VIA MAMELI 2	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
58	PORTO GARIBALD	VIA MAMELI 3	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
59	PORTO GARIBALD	VIA MAMELI 4	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
60	PORTO GARIBALD	VIA CACCIATORI DELLE ALPI	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
61	PORTO GARIBALD	VIA CADUTI DEL MARE	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
62	PORTO GARIBALD	VIA ANITA	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
63	SAN GIUSEPPE	V.LE LIDO DI POMPOSA 1	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
64	SAN GIUSEPPE	V.LE LIDO DI POMPOSA 2	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
65	SAN GIUSEPPE	V.LE LIDO DI POMPOSA 3	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
66	SAN GIUSEPPE	V.LE LIDO DI POMPOSA 4	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
67	SAN GIUSEPPE	VIA FONTANA	VERTICALE	140X200	BIFACCIALE	70X100	8	5,6
68	SAN GIUSEPPE	VIA IMPERIALI	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
69	VACCOLINO	VIA PAPPI	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6
70	VOLANIA	VIA EMILIA	ORIZZONTALE	200X140	BIFACCIALE	100X140	4	5,6

Tipologia STEND. B. LE dimensione cm 140 x 200



Tipologia STEND. B. LE dimensione cm 200 x 140



Tipologia STEND. B. LE dimensione cm 70 x 100



Tipologia POSTER dimensione cm 600 x 300



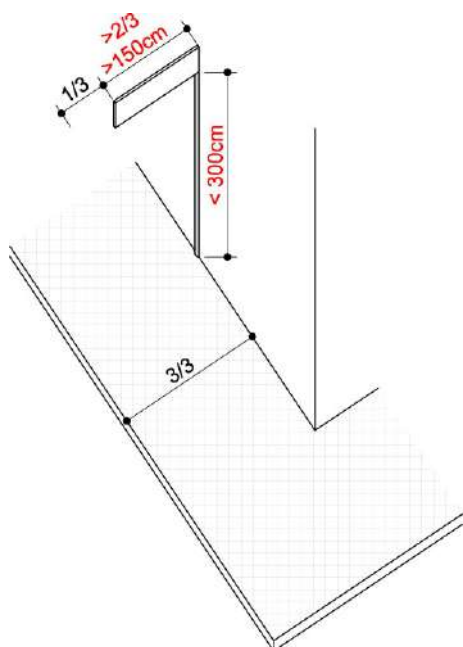
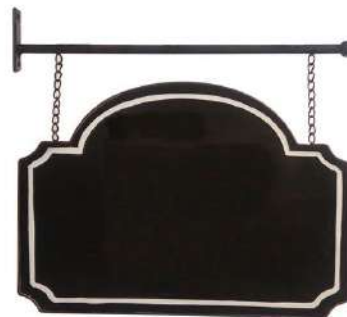
ALLEGATO 4

IMMAGINI DI RIFERIMENTO MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 3 INSEGNE DI ESERCIZIO lettera a) Tipologia insegna a BANDIERA

NORMATA: Articolo 12 comma 2 lettera a)

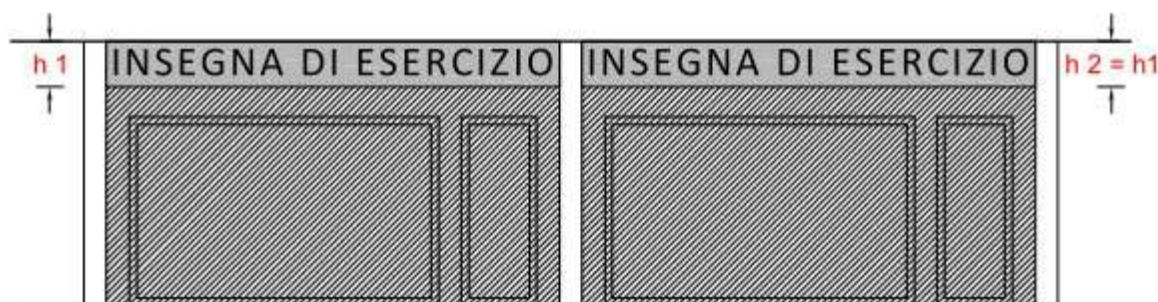


Distanze minime dal suolo:

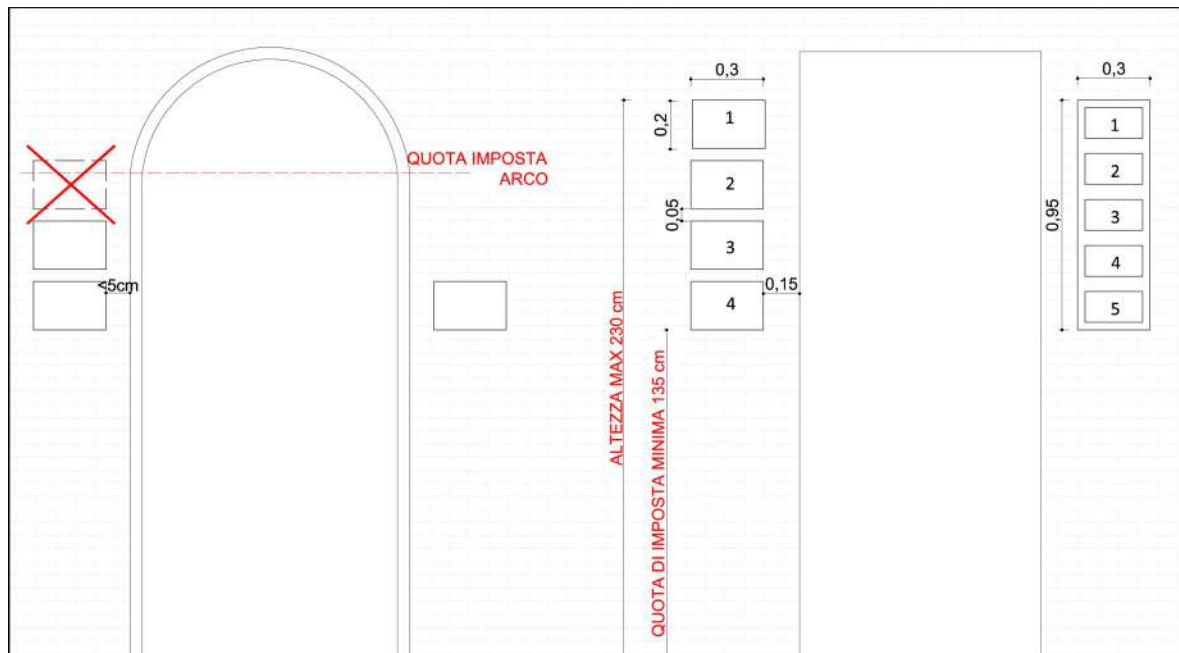
- marciapiede e pista ciclabile: cm. 300;
- carreggiata stradale: cm. 430;
- distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso, il valore assoluto dell'oggetto non può superare cm. 150.

Articolo 12 punto 2 lettera c)

INSEGNE FRONTALI SU PORTICI FRONTISTANTI LE ATTIVITÀ



NORMATA: Articolo 11



- cm 30 x 20 Ambito I – Centro Storico;
- cm 30 x 40 Ambito II – Restante parte del Territorio Comunale

Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 3 INSEGNE DI ESERCIZIO lettera c) TENDA SOLARE

NORMATA: Articolo 19

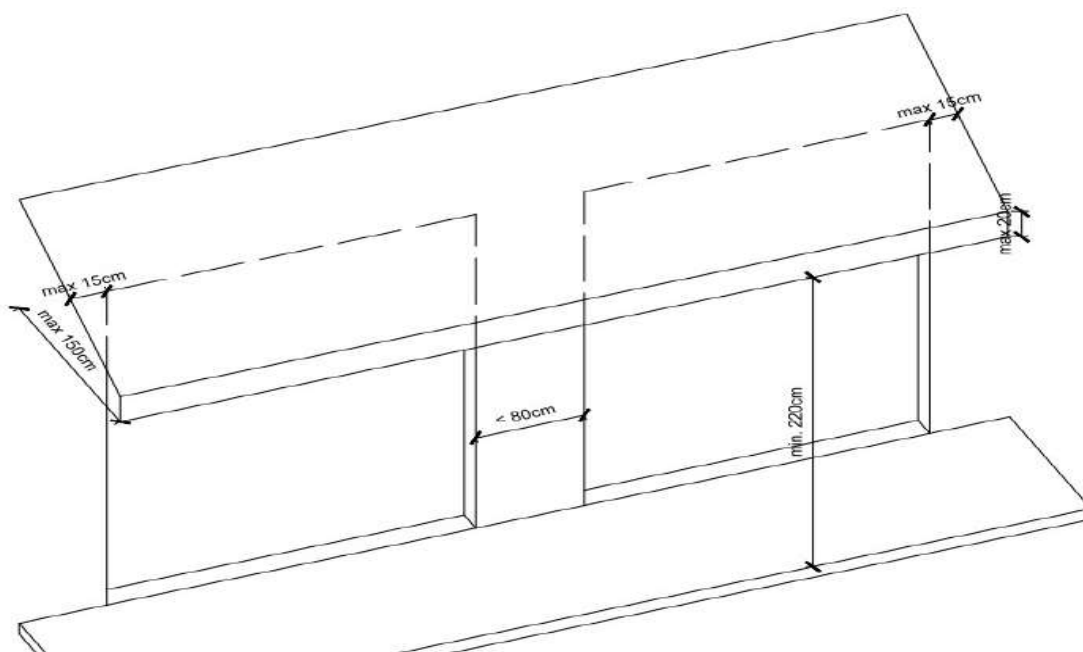


LIMITAZIONI DIMENSIONALI:

- Estensione massima cm 150;
- Ammessi caratteri alfanumerici nella mantovana;

Ammesse:

- tipologia estensibile;
- tipologia a scorrimento verticale;
- tipologia a cupoletta (eccetto in Ambito I).



Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 3 INSEGNE DI ESERCIZIO lettera d) TOTEM

NORMATA: Articolo 12 comma 1



Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 3 INSEGNE DI ESERCIZIO lettera e) VETROFANIA

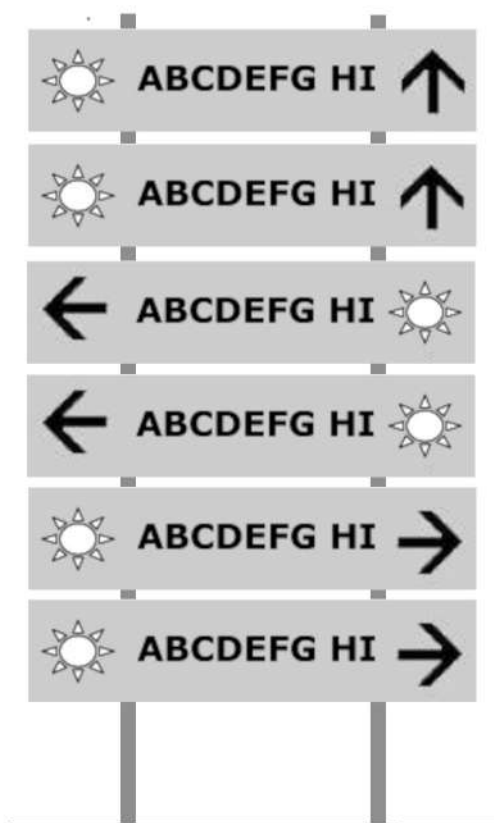
NORMATA: Articolo 12 comma 1



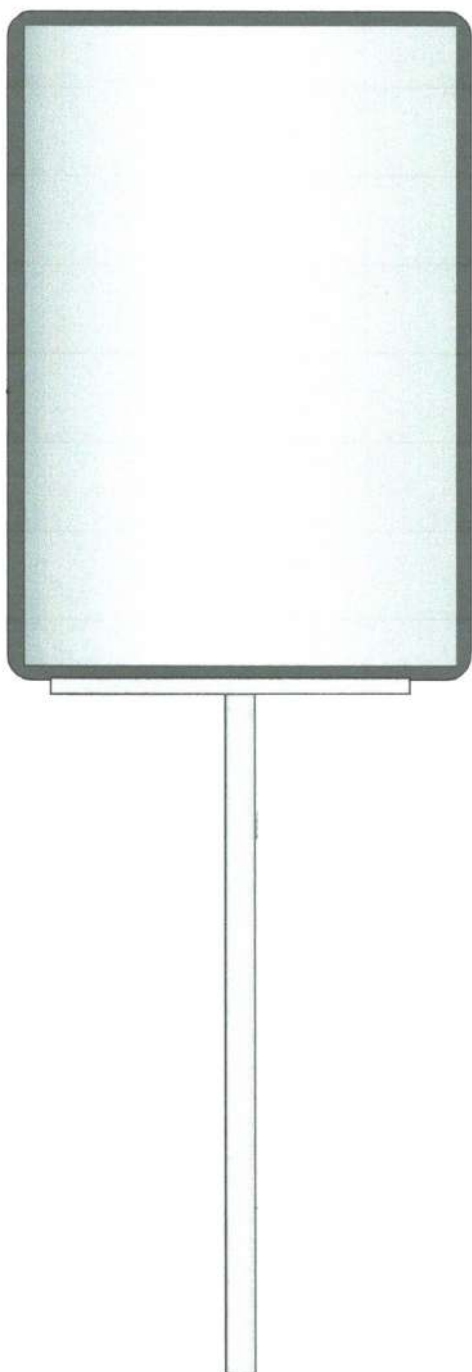
Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 4 MEZZO PUBBLICITARIO - PREINSEGNE

NORMATA: Articolo 13



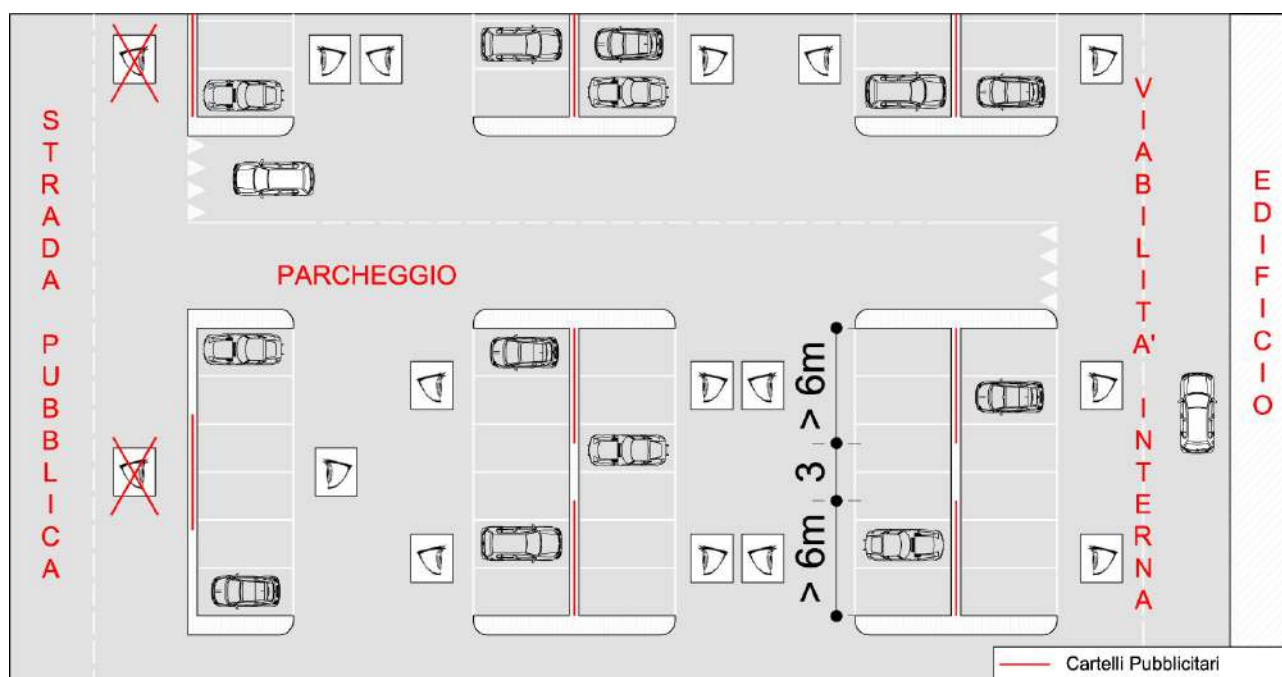
Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari
punto 5 - CARTELLO
NORMATO: Articolo 10
A technical drawing of a vertical billboard. It consists of a rectangular panel with rounded corners, mounted on a single vertical pole. The panel is shown with a light blue gradient and a dark border. The pole is a simple vertical line extending downwards from the panel.
LIMITAZIONI DIMENSIONALE: • Dimensione massima cm 150 x 200; • Orientato verticalmente; • Installato su palo centrale - soluzioni tipologiche alternative dovranno preventivamente essere valutate; • Ammessa tolleranza costruttiva massima del 10%.



Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 5 lettera a) POSTER

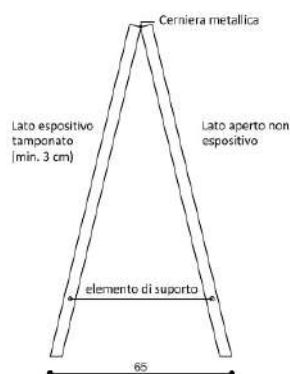
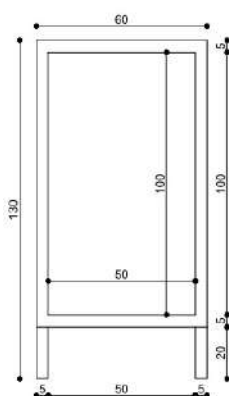
NORMATO: Articolo 7 comma 4



Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 5 lettera b) CAVALLETTI ESPOSITORI

NORMATI: Articolo 20



MATERIALI



Legno



Acciaio Zincato

COLORI



Legno scuro tipo noce



RAL 7024



RAL 7015



tipo "Corten"

Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 6 STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

lettera a) STENDARDO - Bandiera



lettera b) STENDARDO - Su palo



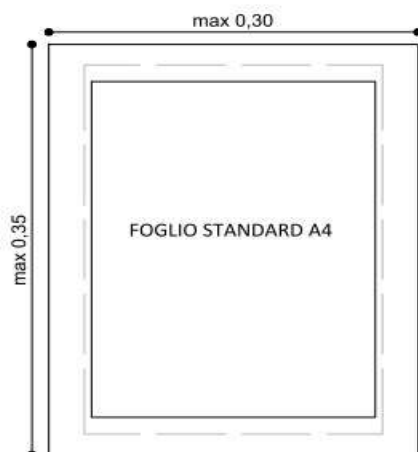
Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 7 lettera a) IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO – Bacheca

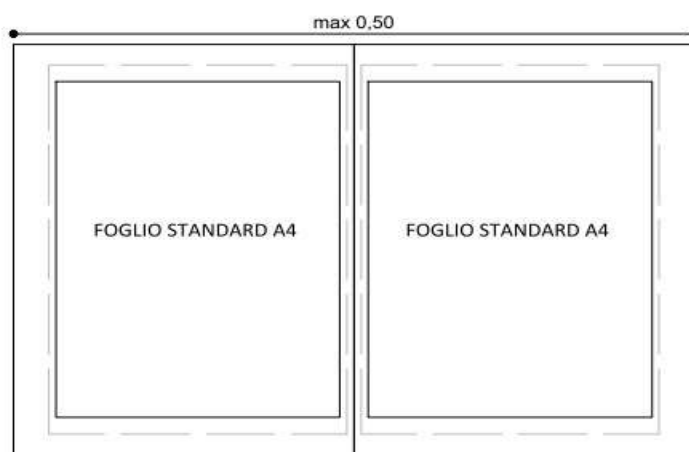
NORMATA: Articolo 18



LIMITAZIONI DIMENSIONALE per attività di ristorazione in Ambito I – Centro Storico Articolo 18 comma 3



MODULO UNICO



POSSIBILITA' DI AGGREGAZIONE DI MAX N°2 MODULI

MATERIALI



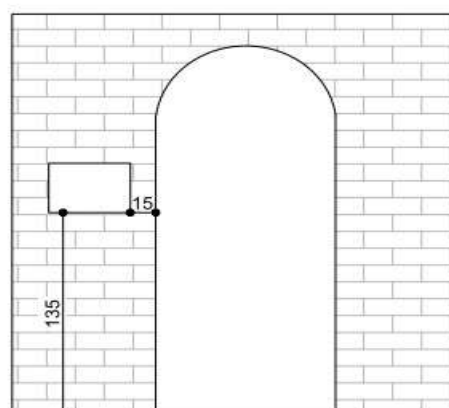
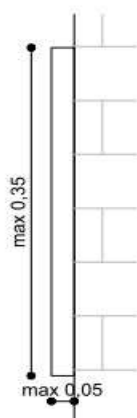
Acciaio Corten



Acciaio Zincato
Colore: RAL 7024
RAL 7016



Legno scuro



Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

Punto 8 lettera a) - IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA - Locandina

NORMATA: Articolo 8



LIMITAZIONI:

- Dimensione massima cm 70 X100;
- mono o bifacciale;
- materiali cartacei o plastici;
- impiego per manifestazioni varie, spettacoli teatrali, sportivi e circensi.

Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 8 lettera b) ROTOR



Articolo 2 – Definizione Mezzi Pubblicitari

punto 8 lettera c) Carrello vela

NORMATI: articolo 21



AMBITO I: Centro storico di Comacchio

Fra le vie delimitanti l' **AMBITO I** vi sono:

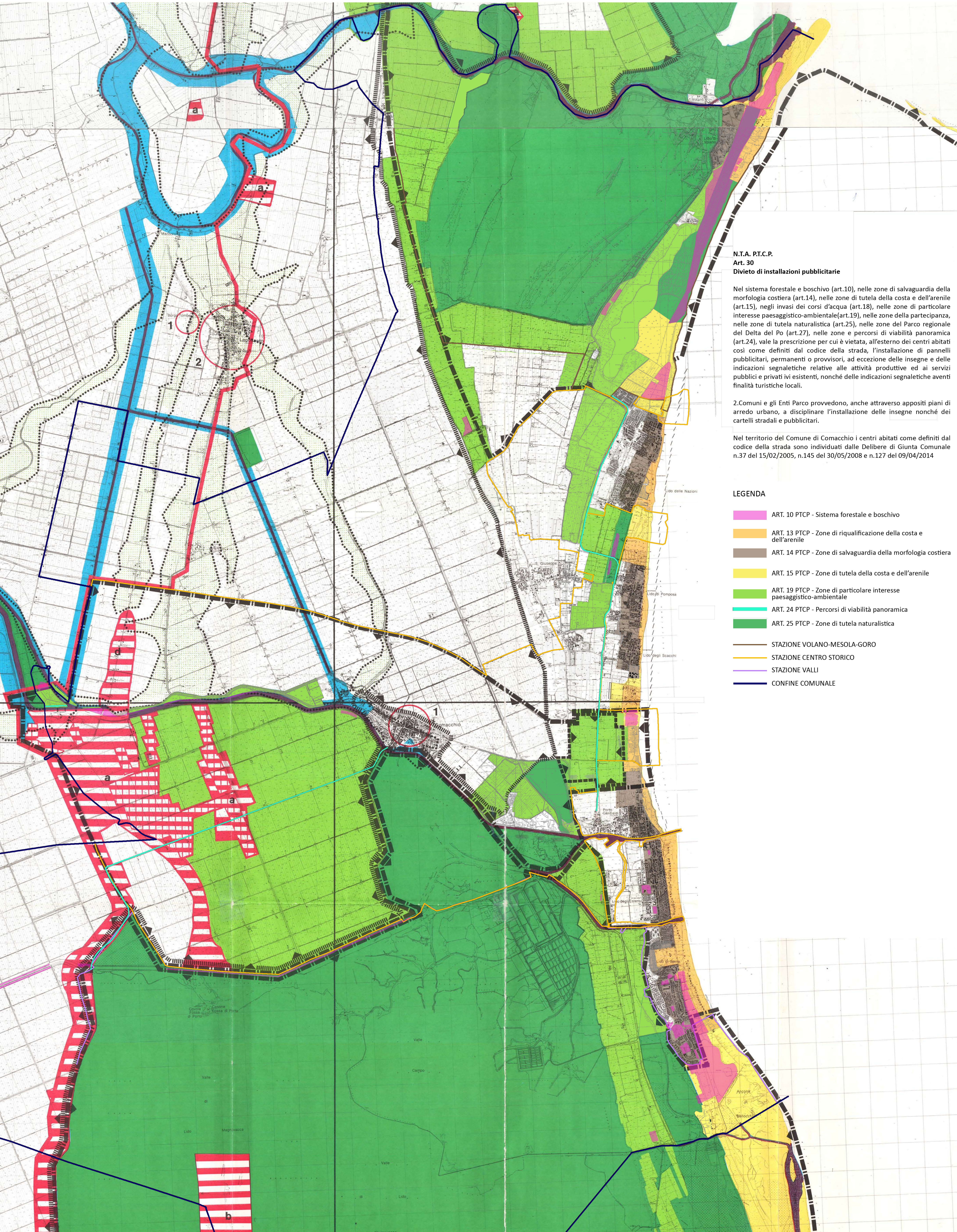
Via Monsignor Carli
Via Canale Lombardo
Via Sant' Agostino Nord
Via degli Agostiniani
Via Sant' Agostino Sud
Via Trepponti
Via dei Fiocinini
Via Spina
Canale Navigabile
Via Il Giugno
Canale Marozzo



AMBITO II: Restante parte del territorio comunale



Ambito I



N.T.A. P.T.C.P.
Art. 30
Divieto di installazioni pubblicitarie

Nel sistema forestale e boschivo (art.10), nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera (art.14), nelle zone di tutela della costa e dell'arenile (art.15), negli invasi dei corsi d'acqua (art.18), nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale(art.19), nelle zone della partecipazione, nelle zone di tutela naturalistica (art.25), nelle zone del Parco regionale del Delta del Po (art.27), nelle zone e percorsi di viabilità panoramica (art.24), vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.

2.Comuni e gli Enti Parco provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

Nel territorio del Comune di Comacchio i centri abitati come definiti dal codice della strada sono individuati dalle Delibere di Giunta Comunale n.37 del 15/02/2005, n.145 del 30/05/2008 e n.127 del 09/04/2014

LEGENDA

- ART. 10 PTCP - Sistema forestale e boschivo
- ART. 13 PTCP - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
- ART. 14 PTCP - Zone di salvaguardia della morfologia costiera
- ART. 15 PTCP - Zone di tutela della costa e dell'arenile
- ART. 19 PTCP - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
- ART. 24 PTCP - Percorsi di viabilità panoramica
- ART. 25 PTCP - Zone di tutela naturalistica
- STAZIONE VOLANO-MESOLA-GORO
- STAZIONE CENTRO STORICO
- STAZIONE VALLI
- CONFINE COMUNALE